Provincia dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 3 DEL 26/05/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di maggio, alle ore 10:45, presso l'Ufficio del Presidente sito in via Monte Cagno n.3 a L'Aquila, convocato ai sensi dell'art.4 del vigente regolamento consiliare ed in modalità videoconferenza ai sensi della disposizione presidenziale n.6/2020, si è riunito il Consiglio Provinciale dell'Aquila.
Assiste il Segretario Generale della Provincia dott. PAOLO CARACCIOLO, coadiuvato dal funzionario dott. Luca Paris.
Dirige e coordina i lavori, nella propria qualità di Presidente della Provincia, l'avv. ANGELO CARUSO, il quale invita il Segretario Generale a fare l'appello.
All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

1)	CARUSO ANGELO	P	2)	ALFONSI GIANLUCA	P
3)	CALVISI VINCENZO	P	4)	CAMILLI FABIO	P
5)	DE SANTIS FRANCESCO	P	6)	DI MASCIO GIOVANNI	P
7)	GIOVAGNORIO ROBERTO	A	8)	MORELLI BERARDINO	P
9)	RAMUNNO ANDREA	P	10)	ROCCI LUCA	P
11)	ROMANO PAOLO	P			

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Il Consigliere Giovagnorio ha giustificato la propria assenza alla seduta odierna.
Il Presidente, constatato che i presenti risultano essere n.10, quorum legale per la validità della seduta ai sensi di quanto previsto dall'art.11 del vigente regolamento consiliare, dichiara aperta la seduta medesima.

Totale Consiglieri presenti n. 10 n. 10

Vista la proposta avente ad oggetto: "*Approvazione del Documento Unico di Programmazione Economica (DUP) 2020/2022*"(All.B), corredata dai pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati (All.A), dal parere espresso del Collegio dei Revisori dei Conti (All.C), nonchè dall'Emendamento Tecnico a propria volta corredato dai pareri dei Responsabili di cui sopra (All.D).

Dato atto che, nel corso della discussione:

Il **Presidente** introduce i lavori di seduta, convocata in videoconferenza (ai sensi della disposizione presidenziale n.6 del 23/03/2020), dopodiché dà immediatamente atto del deposito di due mozioni urgenti ai fini dell'inserimento in elenco, a firma dei consiglieri del Gruppo Consiliare "Provincia Unita".

Il **Presidente** medesimo poi, evidenziato che si darà corso ad una trattazione congiunta delle proposte inerenti DUP e Bilancio, cede la parola al Dirigente del Settore Ragioneria Generale per la relativa illustrazione tecnica.

La **dr.ssa Contestabile** effettua un excursus storico relativo ai vari stravolgimenti intervenuti circa la redazione dei documenti contabili provinciali, sia in ragione della riforma della contabilità nel 2011 sia per le modifiche sostanziali sulla struttura dell'Ente a seguito della Riforma Delrio nel 2014, la quale ultima ha comportato tra l'altro una notevole riduzione delle risorse finanziarie previste per le Province a livello di Stato Centrale; solo negli ultimi anni si assiste fortunatamente ad una inversione di tendenza, con nuovi importanti trasferimenti stanziati dal Governo nel 2018, senza dimenticare che in ogni caso l'Ente contribuisce per 24 milioni di euro alla finanza pubblica (cifra che si riduce ad 11milioni, al netto dei contributi ricevuti).

La **Dirigente** ricorda poi come l'emergenza Coronavirus abbia comunque almeno parzialmente inciso sulle cifre in entrata, stante ad es. la contrazione della specifica voce di entrata connessa all'IPT (nuove immatricolazioni auto) e di seguito – fatto cenno alle altre voci relative alle spese correnti, alle somme connesse al passaggio di funzioni ed al Fondo di Riserva – spiega altresì il perché sia stato necessario predisporre un emendamento al Dup ed al Bilancio di natura prettamente tecnica, a causa cioè del fatto che una determinata cifra contabile non era stata riversata nel suo corretto importo nell'annualità successiva.

Riprende la parola il **Presidente Caruso** per alcune considerazioni circa le ripercussioni sul tessuto sociale e produttivo che inevitabilmente si sono dovute sopportare causa l'emergenza Covid-19, con contestuale invito a tutti i Consiglieri ad essere ancora più solerti nell'azione, così da recuperare il tempo perduto e dare immediato corso alle opere pubbliche programmate sul territorio, fondamentali per la ripresa.

Ancor di più oggi – prosegue – vi è un obbligo morale a superare le divisioni, perché il giudizio finale riguarderà la Provincia nel suo complesso e non i singoli, ma egli è fiducioso di poter contare su capacità e responsabilità di ciascuno.

Chiede di intervenire il **consigliere Camilli**, il quale primariamente, porto un saluto a tutti i presenti, intende rivolgere un ringraziamento ai dipendenti della Provincia che hanno comunque garantito i servizi in un periodo così difficile; si rallegra altresì della felice conclusione nei giorni scorsi della vicenda Euroservizi, peraltro oggetto di specifica mozione urgente che sarà poi illustrata.

Circa i documenti contabili all'esame, egli – a nome di tutto il proprio Gruppo Consiliare – pur approcciandosi alla lettura degli stessi con i migliori propositi (pur nei ristretti tempi a disposizione), ritiene di non poter entrare nel merito, stante il fatto che l'emendamento intervenuto (di cui si è avuto notizia solo leggendo il parere dei Revisori pervenuto nella giornata di sabato) comporta in pratica che le carte lette non sono le medesime sulle quali si dovrebbe esprimere il voto.

Di conseguenza il **consigliere Camilli**, visto che vi è tra l'altro una ulteriore proposta di emendamento di alcuni consiglieri del centro-destra, ritiene che oggi sarebbe opportuno soprassedere, rinviando ad altra data l'approvazione, con richiesta ufficiale in tal senso da mettere ai voti; il tutto anche in considerazione del fatto che la sospensione della procedura di approvazione che usualmente coinvolge l'Assemblea dei Sindaci, come pure delle attività di studio e preparatorie svolte in sede di Commissioni, fanno si che sui Consiglieri gravino in un certo senso maggiori responsabilità.

Conclude ricordando che i termini per l'approvazione del Bilancio sono comunque slittati al 31 luglio e dunque sarebbe di buon senso – per le motivazione suddette – lo spostamento della trattazione anche solo di una settimana.

Dopo l'intervento del **Presidente** volto a caldeggiare l'approvazione del Bilancio nella seduta odierna, perché solo così i processi connessi e condizionati potranno partire, a fronteggiare quella che è a tutti gli effetti una situazione emergenziale sul territorio e per le comunità (e questo persino per le più semplici attività quali lo sfalcio-erba et similia), sottolineando poi come l'emendamento cui fa riferimento Camilli sia di natura esclusivamente tecnica e non sostanziale, chiede la parola il consigliere **De Santis** per comunicare che – circa l'altro emendamento presentato insieme ad alcuni colleghi – si è convenuto di trasformarlo in un semplice Atto di Indirizzo, per cui i richiesti spostamenti di annualità per lo svolgimento di n.3 interventi nella città dell'Aquila, si provvederà a richiederli con una successiva Variazione di Bilancio.

Interviene il consigliere **Romano**, anch'egli per richiedere lo spostamento di almeno una settimana, così anche da consentire la formulazione di proposte per i propri territori di riferimento e poi nuovamente **Camilli**, richiamando la necessità di qualche giorno in più per comprendere appieno le carte, poiché altrimenti vi sarebbe la seria difficoltà a poter votare oggi e ciò nell'interesse della propria comunità e per un senso di responsabilità rafforzato, come prima spiegato.

Su specifica richiesta del consigliere **Di Mascio**, la dirigente **dr.ssa Contestabile** chiarisce poi che l'emendamento riguarda solo un dato meramente numerico del saldo di cassa che non si è 'girato' in automatico come doveva, generando così un errore, null'altro.

Ulteriori sollecitazioni a procedere senza indugi con l'approvazione odierna dei documenti finanziari giungono dai consiglieri **Calvisi** e **Ramunno**.

Ancora **Camilli** chiede la parola per comunicare che- in esito ad un colloquio appena intercorso con la Dirigente del Settore Ragioneria ed appurato che effettivamente l'emendamento era di natura solo tecnica – vi sono ora le condizioni per poter votare il documento, valutando purtuttavia che tale *impasse* sarebbe potuta evitarsi se si fosse ricevuto l'emendamento nei giorni scorsi; a questo punto, però, egli chiede al Presidente un margine di tempo per esprimere qualche considerazione sul Bilancio medesimo, a cominciare dalla constatazione che si sarebbe forse potuto fare qualcosa in più, anche nella convinzione che l'Ente Provincia possa effettivamente recitare un ruolo importante nella ripresa economico-sociale post-pandemia, rilevato al riguardo che man mano negli anni si riscontra un ritorno di attenzione verso le Province a livello di Governo centrale. Egli ritiene che, ad es., si poteva far differire la scadenza delle rate di mutuo, così come il Piano delle OO.PP. non è riuscito a soddisfare tutte le richieste del Territorio (pur se è innegabile che qualche risposta la dia) avendo magari nuociuto in tal senso il mancato confronto che invece normalmente si svolge in sede di Commissioni. In ogni caso, dall'analisi delle cifre, emerge come la Provincia sia un Ente sano ed anzi con Fondi di Cassa e di Riserva importanti, il che potrebbe consentire di liberare ulteriori risorse e proprio questo è il suo auspicio finale.

Chiede poi di intervenire il consigliere **Di Mascio**, anch'egli inizialmente a sottolineare come il Bilancio appaia alquanto solido e sicuramente sano, dopodiché chiede alcuni chiarimenti tecnici in tema di importo dei mutui, di contenziosi con la Regione e circa la contrazione delle spese correnti rispetto al precedente anno; egli poi – sul fronte degli investimenti e delle opere previste – prende spunto per sottolineare con amarezza che vi è un problema sulla strada SP12 Frentana che definire annoso è eufemistico: la chiusura di tale strada, nel tratto finale, durante il periodo invernale (a causa del pericolo slavine) è di fatto un notevole pregiudizio per l'intera Valle Peligna, con ripercussioni sui flussi turistici della zona. Chiede dunque che la Provincia si faccia soggetto attivo, anche nella interlocuzione con l'Ente Parco.

Su tale ultima problematica interviene anche il consigliere **Ramunno**, ricordando la discussione nel corso di una seduta di commissione, anch'egli comunque convinto che occorra intraprendere un percorso (eventualmente con una progettazione), essendo ben consapevoli che l'intervento necessario è comunque assai corposo.

Prende la parola il consigliere **Alfonsi**: innanzitutto egli, nel rallegrarsi di rivedere i colleghi consiglieri dopo tanto tempo, porta i saluti di Roberto Giovagnorio, impossibilitato ad intervenire oggi per seri problemi familiari.

A nome del proprio Gruppo anticipa il voto favorevole sull'approvazione del Bilancio, tale ultimo definibile comunque 'emergenziale', rammaricandosi altresì di non aver potuto proseguire il lavoro di studio ed approfondimento nelle varie Commissioni causa le ben note restrizioni imposte dalla pandemia; purtuttavia il lavoro programmatorio potrà eventualmente essere rivisto od integrato dopo l'approvazione del Rendiconto di Gestione. Detto che vi è la necessità di approvare subito il Bilancio, anche per via di varie urgenze pendenti nell'ambito della viabilità, plaude al lavoro degli Uffici e si dichiara fiero delle risposte che l'Amministrazione è riuscita a dare. Segnala infine (per la opportuna correzione) un evidente refuso numerico contenuto nel Parere del Collegio dei Revisori.

Seguono i chiarimenti sollecitati dal consigliere Di Mascio, da parte della dr.ssa Contestabile in tema di mutui e di spese correnti e poi del Segretario Generale circa i contenziosi aperti con la Regione Abruzzo per il recupero delle somme legate alle funzioni trasferite.

Terminata la discussione, si procede poi alla formale votazione, a cominciare da quella sull'emendamento tecnico sulla proposta, **approvato all'unanimità;**

Segue votazione sulla proposta deliberativa con il seguente esito

Approvata all'unanimità : n.10 Consiglieri favorevoli su n.10 presenti e votanti

Tutto ciò premesso, il Consiglio Provinciale

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs.n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020-2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che include il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2020/2022, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, il Piano del Fabbisogno del Personale Triennio 2020/2022;

2. Di prendere atto che tale atto ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

3. Di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet dell'Ente – Amministrazione Trasparente-Bilanci;

Ed inoltre, con voti favorevoli di n.10 Consiglieri su n.10 presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,co.4, d.lgs.267/2000.

Provincia dell'Aquila

Allegato "A"
alla deliberazione di C. P. Nr. 3
Proposta di C. P. 59359 del 26/05/2020

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

L'Aquila, lì 22 MAG. 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTESTABILE PAOLA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

L'Aquila, lì 22 MAG. 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

ALLEGATO B

Provincia dell'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE Nr. 59359

Settore A.O.I. Servizio Deliberazioni. ricevuta il .....

Trasmessa Rag. con Foglio Nr. ..... del .....

Nr. o.d.g ..... Tornata con dispositivo finanziario il .....

Inviata alla/e Commissione/i il .....

Decisioni del Consiglio nella seduta del .....

.....

PROPONENTE	: **CARUSO ANGELO**
	:
SETTORE	: **RAGIONERIA GENERALE**

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

59359

Provincia dell'Aquila

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA PROPOSTA DI C. P. Nr. 59359

L'ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, ha formulato lo schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istruttorie di cui si attesta l'attendibilità.

L'Aquila, lì .....

L'Estensore	Il Responsabile del procedimento	Il Dirigente
CARDARELLI ROSA		CONTESTABILE PAOLA

Si sottopone la presente proposta all'approvazione del Consiglio Provinciale

IL PROPONENTE
CARUSO ANGELO

Addì .....

SEGRETERIA GENERALE

DIREZIONE GENERALE

☐ Si rinvia all'ufficio per un supplemento di istruttoria con le seguenti osservazioni:

☐ Si trasmette all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili di competenza.

☐ All'esame del Consiglio Provinciale nella sua prossima riunione

IL SEGRETARIO GENERALE

addì .....

Annotazioni dell'Ufficio Ragioneria:

Provincia dell'Aquila

Proposta di C. P. Nr. 59359

SETTORE	: **RAGIONERIA GENERALE**	
	:	
PROPONENTE	: **CARUSO ANGELO**	- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge del 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;

- il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al richiamato D.Lgs. n. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;

- il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, il quale dispone che gli Enti Locali presentino il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un arco temporale almeno triennale e che i suddetti termini possano essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 170, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. del 23 giugno del 2011, n. 118 e successive modificazioni;

VISTI:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 Dicembre 2019, che ha differito il termine per la presentazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 Febbraio 2020, che ha ulteriormente differito il suddetto termine dal 31 Marzo 2020 al 30 aprile 2020;

- Il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in L. n. 27 del 24/04/2020, con il quale è stato differito al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 53 del 14/05/2020 avente ad oggetto *"Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 da sottoporre al Consiglio Provinciale";*

VISTI, inoltre, i seguenti Decreti Presidenziali, inclusi nel Documento Unico di Programmazione:
- n. 11 del 23/03/2020 di approvazione del Piano del Fabbisogno di Personale Triennio 2020/2022;
- n. 13 del 26/03/2020 di approvazione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2020/2022;
- n. 42 del 9/04/2020 di adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021;

DATO ATTO CHE il Decreto Legge 18/2020, convertito in legge 27/2020, all'art. 73, comma 3, dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020, è stata sospesa l'applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 1, c. 8 e 55, della L. 56/2014 relativamente ai pareri dell'assemblea dei Sindaci per l'approvazione dei Bilanci;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sul Documento Unico di Programmazione 2020-2022, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Presidenziale n. 54 del 14/05/2020 avente ad oggetto *"Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/20222 e dello schema di proposta di deliberazione consiliare";*

VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla detta proposta e di cui all'allegato "A";

VISTI, altresì:
- Il D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- La Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- Lo Statuto Provinciale;
- Il vigente regolamento di contabilità;

Provincia dell'Aquila

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020-2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che include il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2020/2022, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 e del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021, il Piano del Fabbisogno del Personale Triennio 2020/2022;

2. Di prendere atto che tale atto ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

3. Di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet dell'Ente – Amministrazione Trasparente-Bilanci;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila

DUP

Documento Unico di Programmazione 2020-2022

LETTERA "A"

DUP

Documento Unico di Programmazione

2020-2022

Principio contabile applicato alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Provincia di L'AQUILA (AQ)

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione dell decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 (secondo gli schemi previsti dal DM 26 aprile 2013).
All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il sistema dei documenti di bilancio delineato dal D.Lgs. 118/2011 si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio di ciascun ente entro il 31

luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "*sessione di bilancio*" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

VALENZA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, nell'intenzione del legislatore, consente di fronteggiare in modo *permanente*, *sistemico* ed *unitario* le discontinuità ambientali e organizzative.
In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.*
Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La ***Sezione Strategica (SeS)*** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, individua - in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica - le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avee un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali, nonché gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

La ***Sezione Operativa (SeO)*** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il suo contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

I FONDAMENTALI DI FINANZA PUBBLICA NELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza approvata il 30 settembre 2019 aggiunge 14 miliardi di deficit in più rispetto a quello che si avrebbe a legislazione invariata e quindi con gli aumenti IVA, la riduzione della spesa per interessi, quota 100 e reddito di cittadinanza. Il finanziamento in disavanzo delle spese per il 2020 fa salire il deficit dall'1,4 per cento del PIL al 2,2 per cento.
La manovra che il quadro economico della Nota di aggiornamento al DEF prospetta per il 2020, vale circa 30 miliardi: le coperture sono date dal taglio di 2 miliardi di spesa, dal recupero evasione, che vale 7 miliardi, dal risparmio sugli interessi per il calo dello spread, valutato in 6 miliardi, e dalla flessibilità che l'Esecutivo si appresta a chiedere all'Unione Europea per un ammontare di 14 miliardi. Tanto vale il maggior deficit nella Nota di aggiornamento al DEF, che lievita a 16,2 miliardi nel Documento Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles. La discrasia tra le cifre è dovuta alla diminuzione del deficit tendenziale nel 2020 che passa da 1,4 per cento del PIL, indicato nella Nota di aggiornamento al DEF, all'1,3 per cento riportato nel Documento programmatico. Non viene però modificato il finanziamento in deficit delle spese in percentuale rispetto al PIL che resta sempre al 2,2 per cento.
Le maggiori entrate, dovute principalmente al recupero evasione, ammontano a 10,8 miliardi a cui si aggiungono tagli alle spese per 2,7 miliardi. D'altro lato, il totale delle spese arriva a toccare i 29,7 miliardi.
La ricerca delle risorse per far quadrare la manovra 2020 è rimessa al decreto fiscale, al decreto verde e alla legge di bilancio. L'Esecutivo conta sulla lotta all'evasione per recuperare 7 miliardi di euro: lo strumento per arrivare all'obiettivo è l'utilizzo delle carte elettroniche per tracciare i movimenti di denaro. Si tratta di una misura aleatoria che l'Unione Europea immancabilmente valuterà con molta attenzione.
Gli investimenti sulla crescita risentono della disattivazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA che hanno assorbito 23 miliardi di risorse. Il Documento programmatico di bilancio conferma la sterilizzazione

totale degli aumenti IVA per il 2020 mentre per il biennio successivo la riduzione è parziale e vale 10,5 miliardi per il 2021 e 3,5 miliardi per l'anno successivo.
La Nota di aggiornamento al DEF rivela, inoltre, la spesa consolidata sul biennio 2021 – 2022 per l'adesione a "Quota 100", la sperimentazione in corso che consente pensionamenti anticipati con 62 anni di età e 38 di contributi minimi: anche se le adesioni sono state inferiori al previsto, la spesa per le pensioni nel prossimo triennio supererà il valore di 300 miliardi.
Dal lato del taglio del costo del lavoro, la riduzione del cuneo fiscale sarà effettiva dalla seconda metà del 2020 e l'individuazione delle modalità con cui avverrà saranno rimesse alla legge di bilancio.

PIL

L'Italia continua ad avere un basso tasso di crescita: il Fondo Monetario Internazionale non trova che ciò sia dovuto alla scarsa efficacia delle politiche monetarie, quanto piuttosto ai problemi strutturali del paese. Uno di questi è proprio l'elevato debito.
Nel 2020, il prodotto interno lordo, a legislazione vigente, si attesterebbe intorno allo 0,4 per cento.
La manovra da attuare per il 2020, con il blocco delle clausole di salvaguardia e l'avvio del taglio del cuneo fiscale, porterebbe ad un aumento di tre decimali. Tuttavia, i tagli alla spesa e le maggiori entrate (rimodulazioni fiscali), producendo un effetto contrario sul lato della crescita, portano a stimare il Pil per il 2020 allo 0,6 per cento.
Nel biennio successivo il Pil è visto in crescita all'1%.

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL: Quadro Macroeconomico Tendenziale	0,8	0,1	0,4	0,8	1,0

	2018	2019	2020	2021	2022
PIL: Quadro Macroeconomico Programmatico	0,8	0,1	0,6	1,0	1,0

DEBITO

Dopo un 2019 che si è chiuso, per il secondo anno consecutivo, in crescita, la Nota di aggiornamento al DEF mostra un rapporto Debito/Pil che comincia a scendere. Le privatizzazioni, concordate con l'Unione Europea con un piano che prevede entrate per 3,5 miliardi l'anno nel triennio 2020-2022, dovrebbero contribuire alla discesa del rapporto per lo 0,2 per cento. La Nota di aggiornamento al DEF conferma, invece, che nel 2019 le privatizzazioni previste per 18 miliardi, non si sono realizzate.
La traiettoria in aumento del debito/Pil nel 2019, che fa attestare l'indice al 135,7 per cento, è destinata a cambiare tendenza nel 2020, dove è previsto un rapporto al 135,2 per cento che scende al 131,4 a fine 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022
Debito Pubblico Quadro Macroeconomico Tendenziale	134,8	135,7	134,1	132,5	130,4

	2018	2019	2020	2021	2022
Debito Pubblico Quadro Macroeconomico Programmatico	134,8	135,7	135,2	133,4	131,4

La regola del debito non risulta soddisfatta ma la riduzione del rapporto debito/PIL nel 2022 rispetto all'anno precedente sarebbe significativa, di due punti percentuali.

DEFICIT

A legislazione invariata, nel 2020 il deficit nominale sarebbe pari all'1,5 per cento del Pil, grazie alle minori spese per interessi, al reddito di cittadinanza e a quota 100. La manovra economica espansiva

delineata nella Nota di aggiornamento al DEF ed esplicitata nel documento programmatico di bilancio fa aumentare il deficit nominale al 2,2 per cento del Pil.

	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento Netto Quadro Macroeconomico Tendenziale	-2,2	-2,2	-1,4	-1,1	-0,9

	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento Netto Quadro Macroeconomico Programmatico	-2,2	-2,2	-2,2	-1,8	-1,4

Peggiora anche il deficit strutturale, quello calcolato al netto delle misure temporanee e sterilizzato dagli andamenti del ciclo economico e che, in sostanza, misura il miglioramento reale dei conti pubblici, perché basato sui fondamentali dell'economia: l'impegno dell'Italia per il 2019 prevedeva uno sforzo di riduzione del deficit strutturale dallo 0,9 per cento allo 0,4 per cento, per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2020.
La Nota di aggiornamento al DEF evidenzia, invece, un peggioramento di 0,8 punti percentuali portando il deficit strutturale all'1,7 per cento del PIL nel 2019 e nel biennio 2020-2021, allontanando il pareggio di bilancio a data indeterminata. L'Esecutivo giustifica tale trend confidando nel fatto che l'Unione Europea orienterà le proprie politiche di bilancio verso uno stimolo alla crescita. E' per tale motivo che il Governo ha deciso di puntare ad un saldo strutturale in rapporto al PIL quasi invariato nel 2020, ribadendo l'impegno a migliorare il saldo strutturale negli anni successivi.

	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento Netto Strutturale Quadro Macroeconomico Tendenziale	-1,5	-1,2	-0,5	-0.4	-0,4

	2018	2019	2020	2021	2022
Indebitamento Netto Strutturale Quadro Macroeconomico Programmatico	-1,5	-1,2	-1,4	-1,2	-1,0

Risultati raggiunti in termini di saldo strutturale e di regola di spesa

L'Italia è impegnata a rispettare le regole di finanza pubblica europee. In particolare, la L.243/2012 ha recepito il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, stabilendo che il saldo di bilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche debba raggiungere l'Obiettivo di Medio Termine (OMT). Fino a tutto il 2019 il valore dell'Obiettivo di Medio Termine ha coinciso con il pareggio di bilancio; dunque, il saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche, una volta corretto per le fluttuazioni cicliche, doveva convergere nel medio periodo verso un valore pari a zero. A seguito del più recente aggiornamento, l'OMT nel prossimo triennio 2020- 2022 è stato portato ad un avanzo strutturale pari a 0,5 per cento del PIL. ... l'elevato livello di debito pubblico, il peggioramento delle previsioni di crescita economica nel lungo periodo e di quelle demografiche hanno determinato un tale esito. Non avendo ancora raggiunto l'OMT, l'Italia è tenuta ad adottare una programmazione di bilancio tale da assicurare un avvicinamento verso tale obiettivo per i prossimi anni; ciò implica migliorare in ciascun anno il saldo strutturale rispetto all'esercizio finanziario precedente.

1.1.1 LA MANOVRA DI BILANCIO

Approvata il 23 dicembre attraverso la fiducia sul testo del provvedimento votata dalla Camera, la legge di bilancio per il 2020 porta con sé una manovra da 32 miliardi che sterilizza completamente le clausole di salvaguardia - da sole valevano 23,1 miliardi di euro - e la riduzione del cuneo fiscale per la quale è prevista una dotazione di tre miliardi che sale a cinque nel 2021.
A garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati con l'Unione Europea, la legge di bilancio prevede un fondo di un miliardo di euro quale clausola taglia-spesa: tale somma resterà accantonata almeno fino a giugno: spetterà al disegno di legge sull'assestamento decretarne le sorti.
Anche se per il 2020 la manovra è riuscita ad evitare l'aumento dell'IVA e delle accise sui carburanti, rimangono tuttavia 47 miliardi di aumenti delle medesime imposte che il Governo dovrà affrontare con le prossime manovre di bilancio. La possibilità di richiedere, per il futuro, spazi di flessibilità ovvero aumento del deficit, è scarsamente ipotizzabile e a questo si accompagna, nel prossimo scenario delle manovre di bilancio, l'ormai non più procrastinabile riduzione del debito e del deficit strutturale. Pertanto gli scenari del prossimo Documento di Economia e Finanza vedono la lotta all'evasione e una nuova spending review quali variabili sulle quali agire per affrontare la manovra di bilancio 2021 e anni successivi.
Sul fronte degli Enti locali si evidenziano di seguito le novità più rilevanti:

CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRADE E SCUOLE
Al fine di favorire gli investimenti, è prevista l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad una serie di interventi. Si tratta degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse:

- 85 milioni di euro per l'anno 2020
- 128 milioni di euro nell'anno 2021
- 170 milioni di euro per l'anno 2022
- 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE E' prevista la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi. La lettera a) del comma 62 riscrive il comma 1076 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha autorizzato contributi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, al fine di:

- ampliare l'ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il periodo 2024-2034;

-incrementare lo stanziamento complessivo da 1,62 a 4,27 miliardi di euro.

GREEN MOBILITY
Si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI USO SCOLASTICO
E' affidato ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, individuati secondo precisi criteri, utilizzando le risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (comma 264, introdotto dal Senato). In dettaglio, il piano

riguarda gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto:

- del consumo energetico;
- della stima del risparmio energetico;
- della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori;
- della popolazione scolastica presente;
- dell'ampiezza degli edifici.

Ai relativi oneri, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).

ANTICIPAZIONE TESORERIA ENTI LOCALI

E' previsto l' aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

La legge di Bilancio prevede una **complessiva riforma della riscossione degli enti locali**, con particolare riferimento agli i alla riscossione delle entrate.

CANONE UNICO ENTI LOCALI

Con la legge di Bilancio 2020 è stata prevista l'istituizione dal 2021 del cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

La legge di Bilancio 2020 interviene sulla disciplina riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, al fine di consentire agli enti locali di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento medesimo.

Tale facoltà è riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

FONDO GARANZIA PER RITARDI NEI PAGAMENTI DEBITI COMMERCIALI

In materia di rispetto dei **tempi di pagamento** è stato, invece, rinviato al 2021 l'obbligo di accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali, accantonamento imposto con la legge di bilancio per il 2019 che si rende obbligatorio se il debito residuo rilevato a fine esercizio non si è ridotto di almeno il 10% rispetto al quello dell'esercizio precedente oppure se l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non sia rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali così come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

Mutui

Per quanto concerne la riduzione della **spesa per interessi dei mutui** a carico degli enti locali è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero Economia e Finanze che individui modalità e criteri di riduzione della stessa, anche attraverso accollo e ristrutturazione dei mutui da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche (comma 557 della legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019).

Al Milleproroghe è affidato il compito di riproporre le norme che la legge di bilancio non ha preso in considerazione: fra queste, le norme sulla **digitalizzazione della pubblica amministrazione** con le regole di dettaglio per le notifiche fiscali in forma digitale che saranno gestite dalla piattaforma di PagoPa e le **assunzioni nelle province** dopo il blocco imposto dalla riforma Delrio.

Tra le altre norme di interesse degli enti locali contenute nel Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020) troviamo:

- *La disciplina del fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali (art. 39-ter).*
- *Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni e progressioni tra le aree (art. 1, commi 1, 1-bis e 1-ter);*
- *Piani triennali dei fabbisogni di personale (art. 17, comma 1 bis);*
- *Sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale (art. 17, comma 1-ter).*

Ulteriori disposizioni di interesse per gli enti locali sono previste nel decreto Legge n. 124/2019 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n, 157. con riferimento alle Province si evidenziano le seguenti norme:

Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, che modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), prevedendo che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24 si provvede al riversamento del TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio al netto della commissione spettante al comune.

Viene altresì stabilito che, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica e riparto quota statale dell'8 per mille

L'articolo 46-bis, interviene sulla disciplina delle risorse dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, con particolare riferimento alla quota parte delle risorse destinate, in base alle scelte dei contribuenti, agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica.

In particolare l'articolo 57 detta una serie di disposizioni che prevedendo la **disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese** di regioni e enti locali, in particolare viene meno la riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza; delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; delle spese per sponsorizzazioni; delle spese per missioni; spese per attività di formazione; spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Indennità di funzione per l'esercizio della carica per i Presidenti di Provincia

E' stata ripristinata l'indennità di funzione per l'incarico di Presidente di Provincia.

1.1.2 IL CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO DOPO LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID-19

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha interessato i paesi di tutti i continenti mettendo in seria difficoltà l'economia globale.

In Italia la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è avvenuta con DPCM del 31 gennaio 2020; l'attuazione dei correlati provvedimenti è stata demandata ad ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Dal 31 gennaio 2020 numerosi sono stati i provvedimenti assunti per contrastare non solo il rischio sanitario ma anche l'emergenza economica. Il momento epocale che l'Italia ha vissuto con la chiusura totale di tutte le attività, il fermo della didattica di ogni ordine e grado, il divieto di spostamenti se non per circostanziati motivi e lo svolgimento dei soli servizi individuati come essenziali dalla legge 146/1990 può essere solo in parte rappresentato con i numerosi provvedimenti assunti dal Governo e dai diversi Ministeri per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino a fine aprile sono più di 200 gli atti normativi e di prassi adottati per far fronte al rischio sanitario e alla conseguente crisi economica. Alcuni di questi hanno avuto

una portata tale da essere paragonati ad una vera e propria manovra di bilancio ed hanno prodotto un deficit aggiuntivo, come il maxi provvedimento che nelle intenzioni del Governo avrebbe dovuto vedere la luce a fine di aprile ed invece è slittato a maggio.
L'introduzione di misure di sostegno al reddito, le nuove disposizioni sanitarie e per la protezione civile, gli interventi per le famiglie e i settori in crisi hanno richiesto un indebitamento aggiuntivo, mentre altri provvedimenti, quali le anticipazioni di liquidità agli enti locali per il pagamento delle fatture arretrate ai fornitori o le garanzie sui prestiti alle imprese producono un fabbisogno finanziario ulteriore, così come gli ammortizzatori sociali introdotti nei mesi di marzo ed aprile per il sostegno al reddito.
L'ulteriore indebitamento, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, deve essere autorizzato dal Parlamento: per tale motivo, in sede di predisposizione del Documento di Economia e Finanza 2020, il Governo ha sottoposto all'autorizzazione parlamentare una relazione da approvare a maggioranza assoluta, con cui aggiorna – modificando il piano di rientro – gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo nuovo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, da attuare a partire dal 2021.

"Con la presente Relazione al Parlamento, sentita la Commissione europea, il Governo richiede pertanto l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento:

- ⇒ *per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro;*
- ⇒ *24,85 miliardi di euro nel 2021;*
- ⇒ *32,75 miliardi di euro nel 2022;*
- ⇒ *33,05 miliardi nel 2023;*
- ⇒ *33,15 miliardi di euro nel 2024;*
- ⇒ *33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031*
- ⇒ *e 29,2 miliardi dal 2032.*

Considerata la natura degli interventi programmati, l'effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche è di 65 miliardi di euro nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e pari all'indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi. Agli effetti indicati si aggiungono 0,33 miliardi di euro nel 2020 e 1,45 miliardi di euro nel 2021, 2,15 miliardi nel 2022, 2,95 miliardi nel 2023, 3,85 miliardi nel 2024, 4,75 miliardi nel 2025, 5,35 miliardi nel 2026, 5,6 miliardi nel 2027, 5,85 miliardi nel 2028, 6,05 miliardi nel 2029, 6,2 miliardi nel 2030 e 6,4 miliardi dal 2031 per il costo per il servizio del debito derivante dagli effetti del decreto legge"

Il Parlamento ha dato il via libera all'extradeficit, autorizzando il Governo ad un ulteriore ricorso all'indebitamento per 55 miliardi di euro nel 2020, dopo lo scostamento di 20 miliardi, già autorizzato a marzo.

Nel contempo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha calcolato che il PIL, "nell'insieme dei primi due trimestri di ridurrebbe cumulativamente di 15 punti percentuali".

"Il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.
Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.
L'elevato rapporto debito/PIL, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco che si registra quest'anno impone di delineare un sentiero di rientro per gli anni successivi. È evidente che dopo uno shock quale quello subito sinora, l'economia avrà bisogno di un congruo periodo di sostegno e
rilancio durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti. Al momento vi è anche un'elevata incertezza sul profilo temporale della pandemia e della successiva
fase di ripresa economica ed è pertanto prematuro definire i dettagli della strategia di medio e lungo termine per ridurre il debito pubblico"

E' di tutta evidenza come l'emergenza economica corra di pari passo con quella sanitaria: i numerosi provvedimenti adottati evidenziano come la necessità di fare fronte al rischio sanitario ha comportato e comporterà anche la necessità di fronteggiare una crisi economica e di supportare famiglie e imprese che maggiormente sono colpite dagli effetti delle azioni adottate per contrastare l'espandersi del virus Covid-19.
E' per tale motivo che si propone, di seguito, una breve rassegna dei principali provvedimenti emessi dal Governo che, presentati in sequenza temporale, mostrano le azioni intraprese per arginare il rischio sanitario e la conseguente situazione economica di famiglie, imprese e lavoratori per effetto dell'emergenza Covid-19. I provvedimenti riportati ben rappresentano non solo il contesto sociale ed economico in cui l'Ente si è trovato ad operare ma sono soprattutto segno evidente delle difficoltà riscontrate nell'operatività quotidiana dell'agire di una pubblica amministrazione, quale è il Comune, l'istituzione più prossima ai cittadini: dall'introduzione, tranchant, del lavoro agile, alla chiusura delle attività economiche e conseguente task force per supportare gli imprenditori a districarsi nella giungla normativa degli atti individuanti i settori ritenuti essenziali e quindi non oggetto di chiusura, dalla distribuzione dei sussidi alimentari e/o buoni pasto per le famiglie in difficoltà al supporto richiesto dagli uffici dei servizi sociali impegnati con le associazioni di volontariato del territorio nelle diverse forme di sostegno verso i soggetti più colpiti dalla pandemia.
Infine, una sola considerazione valga su tutte: l'art. 56 del D.Lgs. 18/2020, più avanti esposto, per quanto riguarda i finanziamenti e mutui erogati alle imprese stabilisce che "Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea". Anche se il riferimento all'art. 107 è finalizzato a non considerare come aiuti di stato i finanziamenti e i mutui concessi per il sostegno finanziario agli operatori economici, è di tutta evidenza come l'emergenza epidemiologica sia stata identificata come evento eccezionale e di grave turbamento all'economia.

31 gennaio 2020	Governo	Delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2020	Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
E' dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. **Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse individuate nella delibera.**			

6 febbraio 2020	Governo	Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2020	Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018
Vengono modificate le norme del Codice della protezione civile operando non solo una semplificazione normativa ma anche uno snellimento delle procedure amministrative			

23 febbraio 2020	Governo	Decreto Legge n. 6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020 n. 45	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Convertito in legge, con modificazioni, il 5 marzo 2020.

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Il decreto legge è stato abrogato dal D. L. 19 del 25 marzo 2020 con eccezione dei seguenti articoli:

- **art. 3, comma 6-bis che agevola i debitori in difficoltà nell'adempimento per le misure emergenziali di contenimento adottate: "Il *rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti";***
- **Art. 4: copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica.**

23 febbraio 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2020, n. 45	Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con effetto immediato e per la durata di 14 giorni, viene disposto nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, CastiglioneD'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò:

1. **Il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;**
2. **il divieto di accesso nei Comuni di cui sopra;**
3. **la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;**
4. **la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;**
5. **la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;**
6. **la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;**
7. **la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;**
8. **l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;**
9. **la sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;**
10. **la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146;**

11. **obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;**

12. **la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.**

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (previsione normativa sostituita dal DPCM del 25 febbraio 2020).

Non più efficace

Dalla data di entrata in vigore del DPCM del 1° marzo 2020

25 febbraio 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2020, n.47	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con effetto immediato e con efficacia fino al 1° marzo 2020 viene disposto, tra l'altro, che in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, negli altri comuni. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Non più efficace

Dalla data di entrata in vigore del DPCM del 1° marzo 2020

1° marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2020, n. 52	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV 2, nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

d. **divieto di allontanamento dai comuni da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;**

e. divieto di accesso nei comuni;

f. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

g. chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

h. sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;

i. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

j. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;

k. sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso;

l. chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;

m. sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni

Nei restanti comuni della Lombardia e del Veneto e nella regione dell'Emilia Romagna, unitamente alle province di Pesaro Urbano e Savona, l'apertura al pubblico di qualsiasi attività è concessa previa adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, si applica altresì la seguente misura:

a. chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:

a. sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Sull'intero territorio nazionale:

a. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

b. i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;

c. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

d. nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la

distanza di almeno un metro tra di loro.

e. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

f. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

g. i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h. con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame , la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

i. nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità

Non più efficace

Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

2 marzo 2020	Governo	Decreto Legge n. 9 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2020, n. 53.	Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto introduce misure atte a garantire un primo e necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Tra i principali interventi la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette per i 10 comuni del nord rientranti nella zona rossa, il sostegno dell'intero settore turistico-alberghiero prevedendo il rimborso delle spese sostenute e della sopravvenuta impossibilità della prestazione legata all'emergenza sanitaria: sono infatti sospesi i versamenti e ritenute, i contributi ed i premi per il settore turistico-alberghiero fino al 30 aprile 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

E' previsto l'accesso agli ammortizzatori sociali per le unità produttive site nelle zone rosse individuate dal Dpcm del 1°marzo. Viene introdotta la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che non hanno accesso a nessun ammortizzatore facendovi ricorso per la durata della sospensione delle attività e comunque non oltre tre mesi. Possono accedervi anche le altre imprese ubicate fuori i territori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ma solo per i lavoratori che risiedono in quei territori.

Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore pubblico, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Decreto legge abrogato dalla Legge 24 aprile 2020, n° 27

4 marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Il decreto estende all'intero territorio nazionale le misure già in vigore per le zone rosse, sospendendo:

a. **i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;**

b. **le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;**

c. **gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;**

d. **limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;**

e. **i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;**

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Sull'intero territorio nazionale vengono altresì applicate le seguenti misure:

a. **i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;**

b. **è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;**

c. **nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**

d. **nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);**

e. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

Non più efficace

Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

8 marzo 2020	Governo	Decreto Legge n.11 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020	Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

I capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure indicate per contrastare l'emergenza.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

I presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, adottano le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.

Nello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, i vertici degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico regionale competente.

Decreto legge abrogato dalla Legge 24 aprile 2020, n° 27

8 marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020, n. 59	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate, tra le altre, le seguenti misure:

f. **evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;**

g. **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;**

h. **sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;**

i. **si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie,**

j. **sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;**

k. **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;**

l. **sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;**

m. **l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**

n. **sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;**

o. **sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;**

p. **sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

q. **sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di**

sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

r. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

s. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

t. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Sull'intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

a. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

b. sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

c. è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

d. svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

e. è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

f. sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

g. sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

h. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

i. i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

j. nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al

ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

k. a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

l. la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

m. qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

n. con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

o. l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

p. divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Sull'intero territorio nazionale vengono altresì applicate le seguenti misure:

a. si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

a. i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

b. è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

c. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

d. nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

e. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
L'efficacia è stata prorogata fino al 13 aprile con DPCM 1° aprile 2020.

Dalla data del DPCM del 10 aprile 2020 le disposizioni cessano di avere efficacia

Non più efficace

9 marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. L'efficacia è stata prorogata fino al 13 aprile con DPCM 1° aprile 2020.

Dalla data del DPCM del 10 aprile 2020 le disposizioni cessano di avere efficacia.

Non più efficace

9 marzo 2020	Governo	Decreto Legge n. 14 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 62	Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

Primo decreto sanità: preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio nazionale, il Governo adotta misure di potenziamento della rete di assistenza territoriale e delle funzioni del Ministero della salute.

11 marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n. 64.	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

f. **sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i**

tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

g. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

h. sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

i. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

L'efficacia è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

L'efficacia è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020.

Dalla data del DPCM del 10 aprile 2020 le disposizioni cessano di avere efficacia

Non più efficace

11 marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n.	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili

		64.	sull'intero territorio nazionale.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

f. **sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

g. **sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.**

h. **sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).**

i. **restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.**

Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a. **sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;**

b. **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;**

c. **siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;**

d. **assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;**

e. **siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;**

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

L'efficacia è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

L'efficacia è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020.

Dalla data del DPCM del 10 aprile 2020 le disposizioni cessano di avere efficacia

Non più efficace

17 marzo 2020	Governo	Decreto Legge n. 18	Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Governo mette in campo misure straordinarie, dopo quelle sulle assunzioni di medici e infermieri, per affrontare l'emergenza epidemiologica.

Tra le varie misure introdotte al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si elencano le seguenti:

f. **la possibilità per le Regioni di sfondare i tetti di spesa previsti con i privati per il trasferimento di pazienti, anche quelli Covid e il ricorso alle strutture sanitarie non accreditate per aggiungere posti letto. Possibilità, per il capo della protezione civile di requisire "in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato" oltre ai presidi sanitari e medico-chirurgici, anche "beni mobili di qualsiasi genere". I prefetti potranno ricorrere alla requisizione in uso di "strutture alberghiere" o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Potranno essere realizzate "aree sanitarie temporanee", senza il rispetto di vincoli edilizi e requisiti di accreditamento sanitari;**

g. **stanziamento di 50 milioni di euro con cui Invitalia potrà assegnare finanziamenti a fondo perduto o agevolati per le imprese che produrranno dispositivi medici per il coronavirus;**

h. **i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con figli fino a 12 anni di età possono beneficiare di 15 giorni di congedo straordinario con un indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa è prevista la possibilità di i scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro;**

i. **I permessi previsti dalla legge 104/92 aumentano di 12 giornate aggiuntive fruibili nei mesi di marzo ed aprile;**

j. **introdotta la cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, per tutti i lavoratori dei settori non coperti dalle misure ordinarie di sostegno al reddito;**

k. **il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;**

l. **Per garantire la liquidità alle imprese, operata la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per tutti gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica; i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;**

m. **sostegno alle imprese attraverso una garanzia pubblica sui finanziamenti che arriva fino all'80% del valore dei prestiti;**

n. **le micro imprese e le piccole e medie imprese, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:**

    i. **per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non**

possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

ii. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

iii. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

o. ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;

p. ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

q. sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello;

r. la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020;

s. i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, G.U. n. 110 del 29 aprile 2020

18 marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	decreto	Nomina Arcuri Commissario straordinario all'emergenza covid-19
Il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.			

20 marzo 2020	Ministero della Salute	Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2020, n. 73.	Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a. **è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;**

b. **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;**

c. **sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;**

d. **nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.**

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

L'efficacia è stata prorogata fino al 3 aprile con D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

L'efficacia è stata prorogata fino al 13 aprile con D.P.C.M. del 1° aprile 2020.

Non più efficace

22 marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- **chiusura totale delle attività e degli uffici con la sola eccezione della filiera dell'agroalimentare, della logistica e trasporti, energia e settore farmaceutico e sanitario, indispensabili per garantire i servizi e i prodotti essenziali; le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;**

- **le attività professionali non sono sospese e restano ferme le raccomandazioni individuate nel DPCM dell'11 marzo:**

    a. **sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;**

    b. **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;**

    c. **assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;**

    d. **siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal**

fine forme di ammortizzatori sociali;

- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività che non sono state sospese, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

- sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

-

Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

L'efficacia è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020.

Non più efficace

dalla data di adozione del DPCM del 10 aprile 2020

25 marzo 2020	Governo	Decreto Legge	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a. limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b. chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c. limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d. applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e. divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f. limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g. limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo

e religioso;

h. sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;

i. chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

j. sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

k. limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

l. limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;

m. possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

n. sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

o. sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;

p. limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

q. limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

r. limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

s. limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

t. limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

u. limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o

ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

v. limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

w. specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

x. limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

y. obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

z. adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

aa. predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

ab. previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

ac. eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche.

Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto.

Il decreto Legge rafforza il rapporto Esecutivo- Parlamento prevedendo che ogni iniziativa governativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere e che il premier riferisca in Parlamento ogni 15 giorni.

Sono abrogati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
- l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

28 marzo 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2020, n. 83	Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020
Viene anticipato agli enti locali il 66% del fondo di solidarietà.			

29 marzo 2020	Capo del Dipartimento della Protezione Civile	Ordinanza n. 658 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2020, n. 85.	Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Piano di aiuto attraverso gli enti locali di 400 milioni di euro per dare alle famiglie in difficoltà una tantum in buoni spesa o per raccogliere direttamente generi alimentari di prima necessità da distribuire ai cittadini.

I comuni possono aprire dei conti correnti dedicati per raccogliere le donazioni per la "solidarietà alimentare", donazioni che usufruiscono della detrazione del 30%.

1 aprile 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM	Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Il DPCM proroga tutte le restrizioni in vigore alla data del 1° aprile fino al 13 aprile 2020.

L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, destinata a chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020.

Non più efficace

6 aprile 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	Delibera	Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ulteriore stanziamento di euro 450.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

8 aprile 2020	Governo	Decreto legge n.23 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale	Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini

		8 aprile 2020, n. 94	amministrativi e processuali.

Contiene misure, prevalentemente sotto forma di garanzie statali, per facilitare l'accesso al credito, nuove regole sui bilanci e finanziamento soci, sospensione degli adempimenti fiscali delle imprese e poteri speciali nei settori strategici.

Liquidità per le imprese:

- **Prestiti fino a 25.000 euro concessi senza valutazione bancaria per microimprese e partite IVA;**
- **Fondo di garanzia per le imprese fino a 499 dipendenti con importo massimo garantito fino a 5 milioni;**
- **Garanzia SACE grandi imprese.**

Prevista la sospensione di adempimenti e termini per imprese, autonomi e partite IVA:

- **Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:**
  - **alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;**
  - **all'imposta sul valore aggiunto.**
- **Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:**
  - **alle ritenute alla fonte trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;**
  - **all'imposta sul valore aggiunto.**
- **Sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.**

Bilanci delle imprese:

- **Le imprese sane alla data del 23 febbraio 2020 effettuano le valutazioni nella prospettiva della continuità non tenendo conto di quanto accaduto il 23 febbraio 2020, ai fini della redazione del bilancio 2020. Non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile;**
- **Proroga di 60 giorni per l'approvazione dei bilanci delle società.**

Nuova golden power:

La protezione dei settori strategici dalle operazioni ostili di origine straniera è allargata al settore idrico, agroalimentare, al settore aerospaziale e nucleare, finanziario, creditizio e assicurativo, a quello dell'intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cyber sicurezza, nanotecnologie e biotecnologie e si attua con la notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa, di qualsiasi atto che abbia effetto sulla titolarità, sul controllo e sulla disponibilità degli asset.

10 aprile 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM	Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale
Creato un pool per la fase due, la ripartenza: economisti, esperti di diritto del lavoro, di innovazione e rappresentanti delle professioni. Il presidente della task force composta da 17 esperti è Vittorio Colao.			

10 aprile 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	DPCM	Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Dispone l'applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il dpcm, nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Il provvedimento ribadisce l'obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto di beni.

Il dpcm conferma, inoltre, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, ed amplia il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi espressamente anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell'articolo 2.

Inoltre, lo stesso articolo sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell'autorizzazione.

Ulteriore elemento di novità, è rappresentato dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l'obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l'eventuale provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione (https://www.interno.gov.it/it/notizie/covid19-novita-introdotte-dal-dpcm-10-aprile-circolare-prefetti). Le ulteriori misure previste dal dpcm sono:

ad. un, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, per i casi in cui si richieda l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservativa e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, come anche per la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture. sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

ae. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente

raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

af. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

ag. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

ah. è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

ai. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

aj. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

ak. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

al. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

am. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

an. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

ao. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

ap. i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

aq. nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

ar. a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

as. le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

at. sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

au. sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

av. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

aw. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

ax. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

ay. sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

az. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

ba. l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

bb. tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della

diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

bc. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

bd. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

be. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

bf. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

bg. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

bh. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

bi. il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

bj. fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

bk. si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi

di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

bl. in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

bm. sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

bn. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

bo. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

bp. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.

Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese, le cui attività vengono sospese, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020
e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

20 aprile 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	Delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2020, n. 107.	Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

E' disposto un ulteriore stanziamento di euro 900.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

26 aprile 2020	Presidenza consiglio dei Ministri	D.P.C.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2020, n. 108.	Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Vengono introdotte, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).

Diventa obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).

Il nuovo Dpcm sancisce anche l'obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l'attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.

Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all'aperto.

Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all'attività di consegna a domicilio già ammessa.

Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all'ingrosso ad essi correlati, con l'obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (http://www.governo.it/it/faq-fasedue).

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure (estratto dei primi tre articoli):

a. **sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;**

b. **i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;**

c. **è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;**

d. **è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;**

e. **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;**

f. **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;**

g. **sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o**

privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;

h. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m. i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n. nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di

lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o. a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p. le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q. sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r. sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s. sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v. sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x. l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure

necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y. tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

ab. sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

ac. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

ad. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ae. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

af. il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

ag. fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio

2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

ah. si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ai. in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

aj. sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

ak. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

al. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

am. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

E' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a. **il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;**

b. **è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;**

c. **nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;**

d. **i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;**

e. **nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;**

f. **le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;**

g. **è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.**

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), ai sensi del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii.", rappresenta il documento fondamentale della Programmazione Regionale e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, descrivendo le politiche che guidano l'azione dell'amministrazione regionale.
Il Documento Unico di Economia e Finanza Regionale della Regione Abruzzo per il periodo 2020-2022 è stato adottato dalla Giunta Regionale con atto n. 784/C del 10 dicembre 2019.
Le politiche dell'amministrazione regionale non possono prescindere dal riferimento al quadro politico ed economico internazionale e nazionale, e in particolare alle indicazioni contenute nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2019 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 2019.
Gli strumenti della programmazione europea e nazionale si pongono l'obiettivo di accompagnare e sostenere la crescita del sistema produttivo abruzzese orientandola verso attività e settori in potenziale forte crescita, in particolare verso ambiti in grado di valorizzare le fasce del mercato del lavoro più qualificate (innovazione, cultura e creatività), che operino per la sostenibilità ambientale ed energetica e che producano beni sociali (servizi alle persone).
L'obiettivo prioritario del governo regionale è il ritorno alla **crescita** dell'Abruzzo e la creazione di **opportunità di occupazione** stabile e di qualità, in particolare per i giovani.

GLI OBIETTIVI E GLI STRUMENTI DELLA PRORAMMAZIONE REGIONALE si basano su tre grandi aree tematiche:

UN TERRITORIO FERTILE PER LE IMPRESE Il fine è quello di rendere più attrattivo il territorio, soggetto attivo della competizione, attraverso:

a) il rafforzamento del capitale umano, soprattutto nei settori di punta e maggiormente esposti al mercato globale (agroalimentare, legno e mobili, artigianato, plastica, ecc.).
b) lo sviluppo di una rete di piccole imprese, aumentare gli investimenti in innovazione, incrementare il potere contrattuale verso la finanza e superare la sottocapitalizzazione;
c) il superamento degli squilibri territoriali e la diffusione della conoscenza, creando un "Sistema Territoriale della Conoscenza", un *cluster* di diversi soggetti (Università, imprese, enti locali, Agenzia di sviluppo), che si impegnano a elaborare progetti, con il finanziamento pubblico e privato, ai fini della valorizzazione del capitale umano locale.
Gli strumenti di cui si avvale la programmazione regionale per il raggiungimento di questo primo obiettivo strategico, sono i seguenti:

- **RICERCA E INNOVAZIONE** la promozione ed il sostegno ai processi innovativi delle Aziende abruzzesi sarà realizzato anche tramite lo strumento degli *Accordi di Innovazione*, diretti al finanziamento di Progetti inerenti l'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi e servizi esistenti;
- **POLITICHE PER IL LAVORO** la Regione Abruzzo attraverso i seguenti strumenti:

– **AVVISO "GARANZIA LAVORO"** ha messo a disposizione un plafond complessivo di oltre 11 Milioni di € - a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo - per favorire le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati, attraverso l'erogazione alle aziende di incentivi economici.
– **CREAZIONE D'IMPRESA**
Intende promuovere la creazione di imprese a contenuto tecnologico e innovativo nei settori industriale/manifatturiero, digitale, cultura e turismo.

L'obiettivo è favorire la diffusione della cultura imprenditoriale di disoccupati e agevolare la trasformazione di idee di ricerca in progetti imprenditoriali in grado di competere sui mercati.

- **POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE** Uno fra i principi guida dell'azione europea è il riconoscimento del valore degli apprendimenti maturati dagli individui, con riferimento alle loro esperienze di lavoro e vita (apprendimenti non formali ed informali). Le Regioni definiscono dunque le caratteristiche attuative del proprio sistema, che consentirà di dare alle qualificazioni rilasciate un effettivo valore su tutto il territorio nazionale.
- **POLITICHE PER L'ISTRUZIONE** hanno l'obiettivo di perseguire il miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'istruzione e formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro. In particolare, l'apprendistato duale, costituisce un efficace strumento per la promozione dell'occupazione giovanile, grazie alla sua capacità di colmare il divario esistente tra le competenze possedute dai giovani ed i fabbisogni espressi dalle imprese, anche in settori ad alto contenuto tecnologico ed innovativo.
- **SVILUPPO RURALE, POLITICHE AGROALIMENTARI E DELLA PESCA:**
  - **TUTELA DELL'AGROALIMENTARE** mira alla prevenzione e repressione del fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura e del "Caporalato"; al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori in termini di sicurezza, igienico-sanitarie ed adeguatezza dei livelli retributivi; al miglioramento della sicurezza nei territori; contrasto alla contraffazione dell'agroalimentare e tutela del made in Italy;
  - **RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA** attraverso interventi diretti alla razionalizzazione degli organi dei Consorzi di Bonifica e riduzione dei relativi costi; nonché al miglioramento dei servizi resi dai Consorzi di Bonifica nei territori;
- **LA CONNETTIVITÀ E LO SVILUPPO DIGITALE** La strategia di attuazione Crescita Digitale regionale passa per due principali ambiti: la realizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali per il digitale di interesse pubblico e lo sviluppo di nuovi servizi telematici.
  In relazione agli obiettivi del programma di Governo sui processi di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, le politiche regionali per la digitalizzazione e l'innovazione hanno individuato, tra le azioni programmate dell'Agenda digitale regionale, il potenziamento dei servizi cloud e della sicurezza del Centro Tecnico regionale, l'adeguamento dei servizi regionali alle piattaforme nazionali quali SPID (Sistema pubblico di identità), pagoPA (Pagamenti elettronici) e Italia login (Catalogo nazionale dei servizi informatici) ecc.
  Gli investimenti per la realizzazione dell'infrastruttura di **rete in banda ultralarga** per la trasmissione dei dati ad alta velocità rappresentano uno degli obiettivi strategici del programma di governo della Regione Abruzzo.
  La banda ultralarga è l'elemento chiave per lo sviluppo del territorio perché la BUL consente di progettare, coprogettare e interconnettere in rete cittadini, imprese e pubblica amministrazione in modo rapido ed efficace. Essa contribuisce, inoltre, a frenare lo spopolamento delle zone interne e la delocalizzazione delle attività produttive.
- **POLITICHE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE** sono finalizzate al contenimento delle spese per il trasporto pubblico locale, a causa della riduzione dei trasferimenti di risorse statali, senza compromettere i servizi essenziali, a carattere scolastico, lavorativo e pendolare.
- **MOBILITÀ INTERMODALE E SISTEMI DI TRASPORTO INTEGRATI** La Regione Abruzzo, gode di una posizione di rilievo nel settore del turismo montano, con diverse stazioni turistiche invernali, tra cui il comprensorio di Roccaraso - Rivisondoli, che attualmente è considerato tra le prime stazioni invernali italiane ed europee.
  I principali interventi, in fase di realizzazione/ultimazione, sono quelli previsti inseriti nel Masterplan Abruzzo, e precisamente:
- Realizzazione di una cabinovia di collegamento fra il Campus Universitario di Chieti/Ospedale clinicizzato ed il centro storico della città.
- Ampliamento/potenziamento bacino sciistico Ovindoli- Magnolia - Campo Felice.
- Completamento e ammodernamento del comprensorio sciistico di Prati di Tivo.
- **VIABILITÀ** e' in atto il processo di ammodernamento infrastrutturale messo a punto nel Masterplan, con la concessione di 56 milioni di Euro, a beneficio delle quattro provincie, per la messa in sicurezza della viabilità di competenza. Rilevante importanza riveste la necessità di garantire la

manutenzione della viabilità oltre che provinciale, che ad oggi è di circa km. 5.468, anche dei comuni, soprattutto di quelli piccoli e delle aree interne.

- **TRASPORTO FERROVIARIO** Il miglioramento del collegamento ferroviario punta all'adeguamento della linea esistente e alla realizzazione supplementare di una tratta tra Ortona, Pescara, L'Aquila, Rieti, Rocca Sinibalda e Civitavecchia ed al miglioramento della tratta Pescara-Avezzano-Roma; alla elettrificazione della Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona, insieme, anche ad altri accordi nazionali.
- **LOGISTICA, PORTUALITÀ E TRASPORTO AEREO** Con l'obiettivo di sostenere e rafforzare l'immagine della "*Destinazione Abruzzo*" sui mercati internazionali, è stato incrementato il numero dei collegamenti dell'Aeroporto d'Abruzzo con mete nazionali e internazionali.
- **LA MONTAGNA: SVILUPPO E GOVERNANCE DELLE AREE MONTANE** La *montagna abruzzese* costituisce una grande parte del territorio regionale (65%) ed un patrimonio ricchissimo di risorse naturali, la cui valorizzazione, oltre a salvaguardare il territorio montano, ne implica lo sviluppo socio-economico.
- **I "DUALISMI TERRITORIALI": LA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE** hanno come obiettivo di rilanciare le Aree con interventi di sviluppo locale sostenibile, garantire ai cittadini delle Aree Interne la fruizione dei servizi essenziali negli ambiti dell'istruzione e formazione, della salute, della mobilità e della comunicazione digitale ad alta velocità, in modo da invertire le dinamiche di spopolamento, di degrado e abbandono del territorio.

IL CITTADINO AL CENTRO è il secondo obiettivo strategico, che si avvale delle seguenti tipologie di intervento:

- **LE POLITICHE SANITARIE** della Regione Abruzzo sono dirette a migliorare la gestione dei tempi di attesa, a garantire ai cittadini un accesso equo, appropriato e tempestivo ai servizi sanitari.
- **POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - INCLUSIONE SOCIALE - POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA** si basano sul rilancio dei processi partecipativi e concertativi di territorio, in grado di mobilitare risorse comunitarie, di sviluppare reti e partnership significative implementazione del nuovo Piano sociale 2019-2021 secondo un'ottica di integrazione socio-sanitaria.
- **LE POLITICHE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI** Un ruolo fondamentale al raggiungimento di tale finalità è affidato alla Polizia locale, destinataria di iniziative specifiche finalizzate ad aumentarne le competenze, la professionalità e le abilità operative.
- **LA PROTEZIONE CIVILE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI** Le numerose emergenze che negli ultimi anni hanno funestato il territorio regionale, hanno reso indispensabile l' istituzione in Abruzzo una Protezione Civile d'eccellenza, dinamica, specialistica e altamente funzionante, in grado di operare con immediatezza, autonomia e nel rispetto della legge, per assicurare la gestione unitaria di tutte le attività di protezione civile, semplificando le procedure e assicurando massima efficienza ed efficacia agli adempimenti istituzionali di competenza.

L'AMBIENTE CURATO E TUTELATO costituisce il terzo obiettivo strategico, da realizzare mediante le seguenti azioni:

- **TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** Sono previste azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle emissioni di polveri, per la riduzione delle concentrazioni di ozono e per il contenimento delle emissioni sonore.
- **AREE PROTETTE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ'** la Regione Abruzzo, possiede numerose aree naturali protette (Parchi nazionali, Parco regionale, Riserve Regionali, Parchi attrezzati, Siti di Interesse Comunitario ecc) la cui gestione deve mirare a coniugare la conservazione, la difesa ed il ripristino di condizioni di equilibrio ecologico con la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell'economia locale.
- **DISSESTO IDRO-GEOLOGICO** Con particolare riferimento alle programmazioni strategiche per la mitigazione del rischio idrogeologico, per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale i risultati attesi incrementeranno la resilienza nei Comuni interessati da dissesto, anche in ragione dei futuri scenari di cambiamento climatico.
- **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. EDILIZIA SCOLASTICA**
  Alla luce degli eventi sismici più recenti la Regione, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha condotto un'intensa attività finalizzata alla messa in sicurezza degli edifici scolastici sul territorio regionale,

tramite interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture nonché interventi per la costruzione di nuovi edifici scolastici.

- **POLITICHE ENERGETICHE ED ATTIVITÀ ESTRATTIVE**
  - I punti salienti della politica regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche riguardano l'inserimento degli impianti fotovoltaici a terra, la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese e le attività derivate dal "riassorbimento" delle deleghe dalle province, in materia di infrastrutture energetiche comprendenti la materia espropriativa, a seguito della l.r. 32/2015, recante il riordino delle funzioni amministrative delle province, in attuazione della l. 56/2014;
  - Il piano regionale attività estrattive si pone l'obiettivo di ridurre l'inquinamento attraverso l'attuazione di regolamenti contenenti le cosiddette buone pratiche per lo svolgimento delle attività estrattive.
- **IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**
  Un ulteriore elemento di grande rilevanza strategica per la Regione Abruzzo è il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato, sia in termini di programmazione e finanziamento degli interventi strutturali necessari, sia in termini di organizzazione della governance del sistema.
- **LA GESTIONE DEI RIFIUTI**
  Nella programmazione regionale di settore si procederà a recepire pienamente i nuovi indirizzi europei in materia di gestione del ciclo di gestione dei rifiuti, in attuazione dei principi dell'economia circolare, attraverso la promozione del riuso, riciclaggio e recupero degli stessi.

- **Emergenza sanitaria post Covid 19**

Le Regioni sono scese in campo per fronteggiare la crisi emergenziale causata dal Covid-19, attraverso interventi sul territorio, che tengano conto delle peculiarità di ogni contesto regionale e locale.
La Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 6 aprile 2020, n. 9 contenente "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), la Regione, ha previsto misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "Covid-19" per il territorio rivolte a favore:

a) delle imprese operanti sul territorio della Regione alla data dell'8 marzo 2020 e dei liberi professionisti e comunque dei titolari di partita IVA che hanno subito un danno per effetto dell'interruzione o della riduzione dell'attivita' in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria;
b) delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria;
c) degli enti ed associazioni culturali, con priorita' a quelli finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e delle societa' ed associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica danno per effetto della sospensione delle attivita' e degli eventi programmati in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria;
d) dei Comuni della Regione, al fine di sostenerne l'imprescindibile azione di protezione civile nella fase emergenziale, garantire il sostegno alle fasce piu' fragili ed esposte della popolazione ed assicurarne la continuita' nell'erogazione dei servizi essenziali.

Con la stessa legge sono state adottate disposizioni urgenti in merito a:

a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresi', del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture e' effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle societa' partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle ATER;
d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessita' ai nuclei familiari fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorita' per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalita' e relativi controlli stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. Il contributo non e' cumulabile con il reddito di cittadinanza o altri istituti analoghi;
e) la riprogrammazione dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalita' e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalita' e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
f) la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, delle attivita' di controllo e manutenzione degli impianti termici, di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18.
Con tale legge è prevista la riprogrammazione dell'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), al al fine di sostenere le imprese.
Inoltre al fine di sostenere la ripresa dell'economia e consentire alle imprese di superare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la Regione favorisce il componimento bonario del contenzioso in essere con le imprese, sia in materia civile che amministrativa.

1.3 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.
A tal fine verranno presentati:

- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi demografica;
- L'analisi socio economica.

1.3.1 Analisi del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio provinciale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Territorio e Strutture
SUPERFICIE Kmq.5.048
STRADE PROVINCIALI km. 1.641,09

La Provincia dell'Aquila presenta una superficie territoriale di 5.047,55 Kmq con una densità abitativa di 59,2 abitanti al kmq. Nel contesto regionale è la prima sia per estensione territoriale sia per numero di

comuni presenti sul territorio mentre ultima per numero di cittadini residenti (22,85%) della popolazione. La Provincia dell'Aquila essendo una provincia interna è l'unica a non avere sbocchi sul mare ed è la più montuosa delle province abruzzesi. Per quanto concerne le risorse idriche il nostro territorio è ricco d'acqua, tuttavia la portata dei fiumi che la attraversano è considerata modesta seppur regolare.
L'estensione chilometrica e' pari a 1.641,09, in seguito al trasferimento di alcune tratte stradali all'ANAS.
Per l'analisi degli strumenti urbanistici si rinvia al successivo paragrafo 5.1.2, relativo alla programmazione operativa.

1.3.2 Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" della Provincia.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Analisi demografica		
Popolazione legale al censimento (2011)	n° 298.343	
Popolazione residente al 31 dicembre 2018		
Totale Popolazione	n° 299.031	
di cui:		
maschi	n° 147.868	
femmine	n° 151.163	
nuclei familiari	n° 130.899	
Popolazione al 1.1.2018		
Totale Popolazione	n° 300.404	
Nati nell'anno	n° 2.066	
Deceduti nell'anno	n° 3.470	
saldo naturale	n° - 1.404	
Immigrati nell'anno	n° 7.578	
Emigrati nel'anno	n° 7.547	
saldo migratorio	n° 31	
Popolazione al 31.12.2018		
Totale Popolazione	n° 299.031	
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)	n° 15.859	
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n° 19.892	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n° 43.393	
In età adulta (30/65 anni)	n° 147.987	
In età senile (oltre 65 anni)	n° 70.901	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	7,70%
	2015	7,80%
	2016	7,50%
	2017	7,20%
	2018	6,90%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso

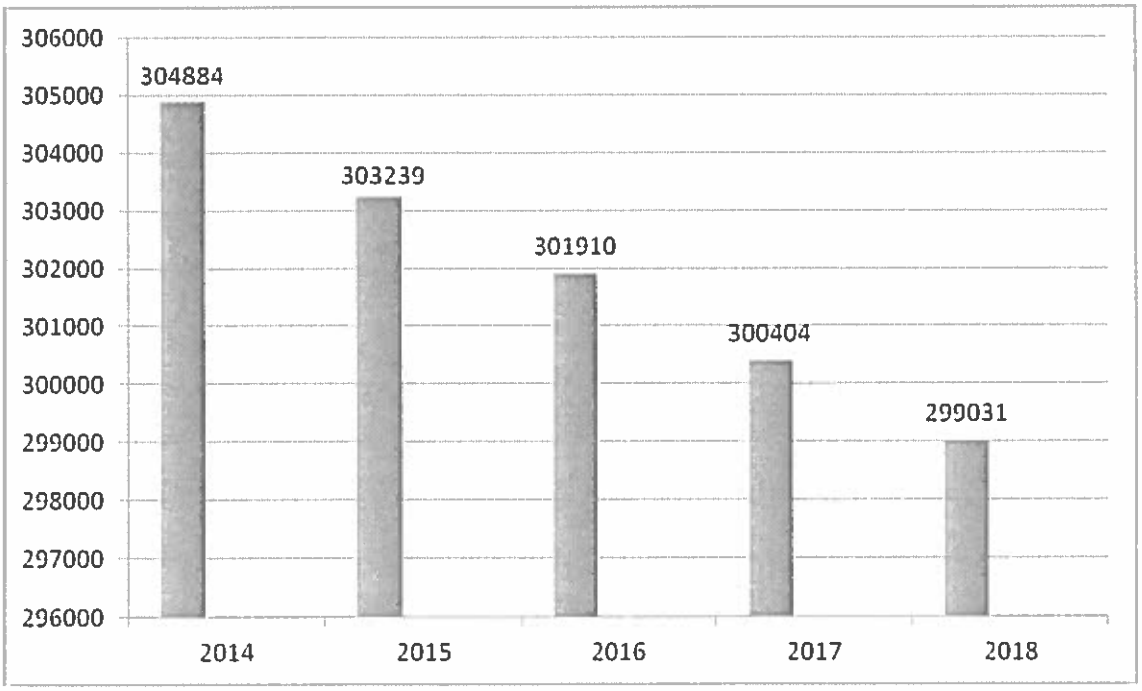
	2014	11,50%
	2015	11,90%
	2016	11,80%
	2017	12,00%
	2018	11,60%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 0
	entro il 31/12/2018	n° 0

Infine, il dato tendenziale relativo alla composizione della popolazione residente è così riassumibile:

Trend storico popolazione	2015	2016	2017	2018	2019
In età prescolare (0/6 anni)	17.084	16.809	16.259	15.859	0
In età scuola obbligo (7/14 anni)	19.677	19.636	19.811	19.892	0
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	45.695	44.853	44.091	43.393	0
In età adulta (30/65 anni)	151.047	150.231	149.073	147.987	0
In età senile (oltre 65 anni)	69.736	70.381	71.170	71.900	0

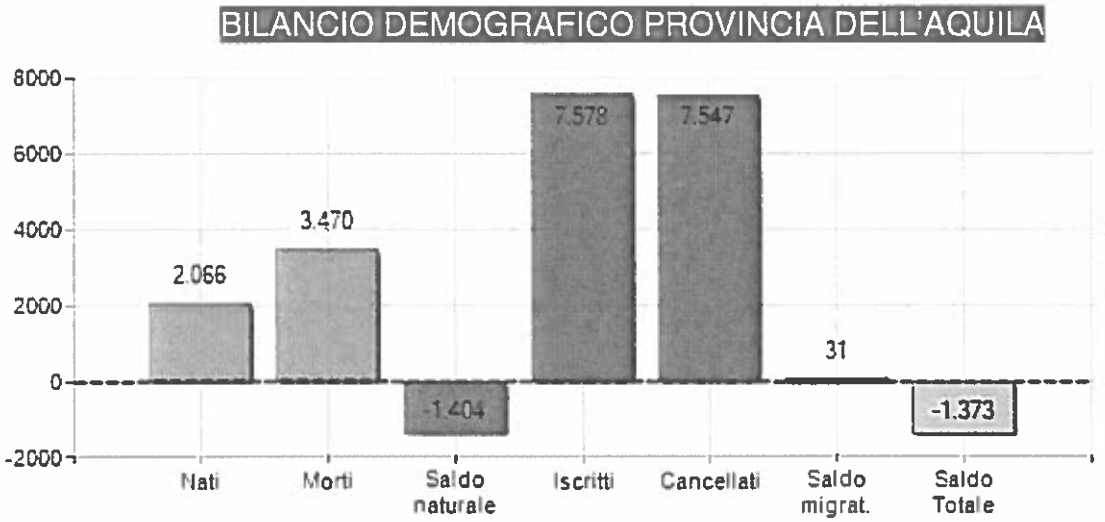
Se osserviamo la popolazione residente in provincia dell'Aquila, suddivisa per fasce di età al 31/12/2018, si conferma il trend degli anni passati:

- i bambini in età da 0-14 anni sono 35.751 e rappresentano l' 11,96% della popolazione totale (299.031) e rispetto all'anno precedente si registra una diminuzione di -319 unità;
- i giovani nella fascia di età da 15-29 anni sono il 14,51% (44.091) con un una diminuzione di -698 unità rispetto al 31/12/2017;
- gli adulti nella fascia da 30-65 anni sono il 49,49% (147.987) con una diminuzione di -1.086 unità in un anno;
- infine gli anziani, con 65 anni e oltre, risultano essere il 24,04% (71.900) con un incremento di + 730 unità rispetto al 31/12/2017, in contro tendenza rispetto alle altre fasce di età.



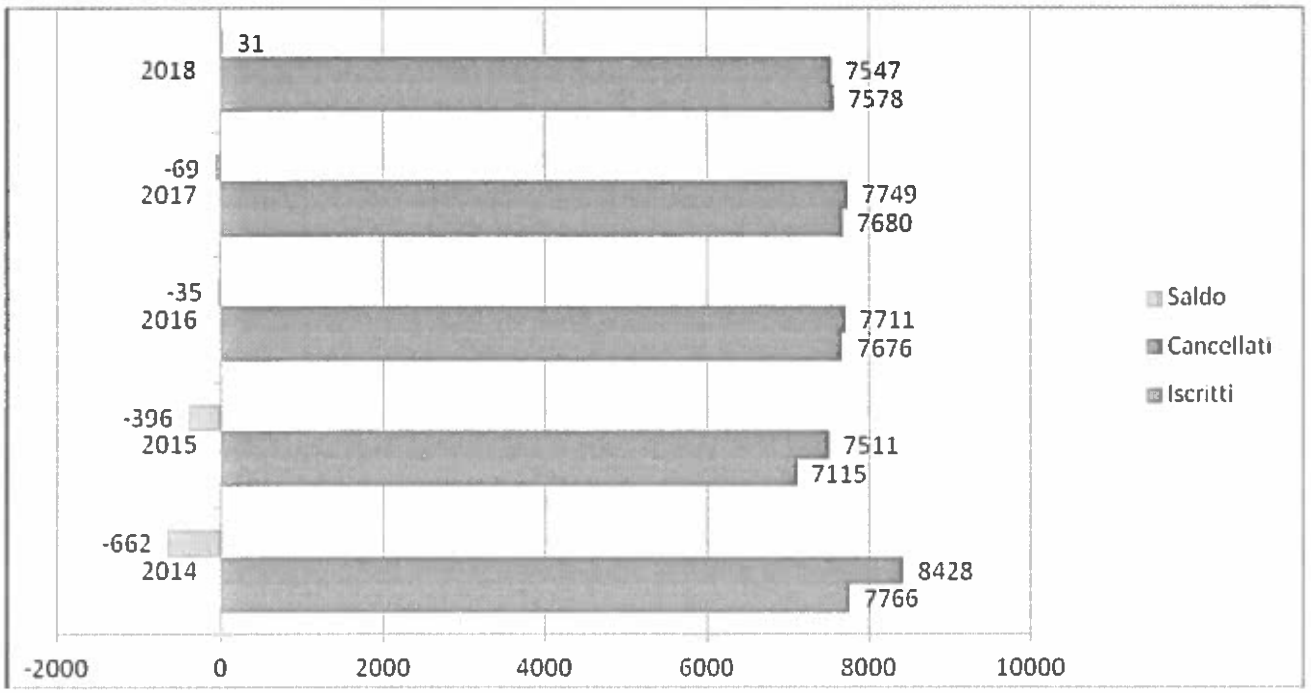
Il grafico ci evidenzia che a partire dal 2014 c'è stato un decremento della popolazione ed in particolare a fine 2018 risultano essere diminuiti i residenti di – 1.373 unità rispetto al 2017.

Il *movimento naturale* a fine 2018 registra un saldo pari a -1.404 persone rispetto all'anno precedente, un dato leggermente migliore rispetto a quello dell'anno scorso, ma conferma una tendenza negativa dovuta all'aumento della forbice fra nascite e decessi.



dati sul sito di Adminstat italia

Il *movimento migratorio*, inteso come differenza fra iscritti e cancellati dall'anagrafe dei comuni della provincia, nel 2018 è pari a +31 individui rispetto all'anno precedente.
Gli iscritti sono pari a 7.578 unità, di cui 5.280 da altri comuni italiani, 1.879 dall'estero e 419 per altri motivi.
I cancellati sono pari a 7.547 unità, di cui 6.015 per emigrazione in altri comuni italiani, 747 per l'estero e 785 per altri motivi.
Il grafico che segue riporta in dettaglio il comportamento migratorio della Provincia dell'Aquila dal 2014 al 2018.



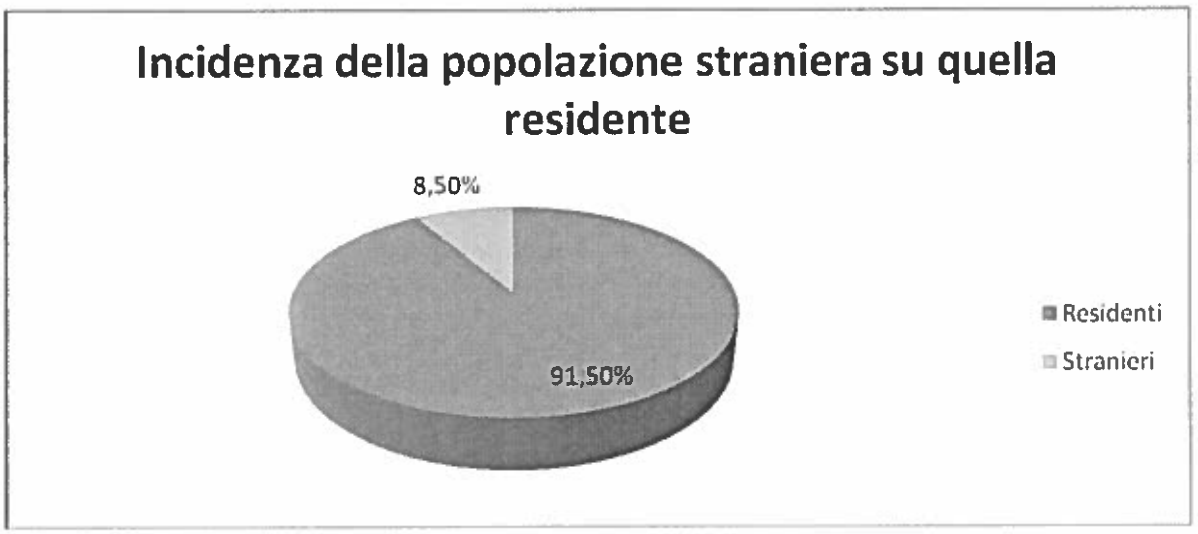
- Provincia dell'Aquila *Dati ISTAT al 31/12/2018* -

Come si può osservare dal grafico, il saldo migratorio a partire dal 2014 ha avuto un andamento negativo fino al 2018, ma finalmente dopo 4 anni, in cui il saldo migratorio è risultato negativo, si registra finalmente un saldo positivo, anche se modesto, di 31 unità.

Ai fini statistici, sono considerati stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

anni	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione straniera	24.357	24.183	24.504	24.983	25.369

Confrontando i dati riferiti al 31 dicembre 2018 con quelli del 2017, si riscontra un incremento pari a + 386 unità della popolazione straniera.

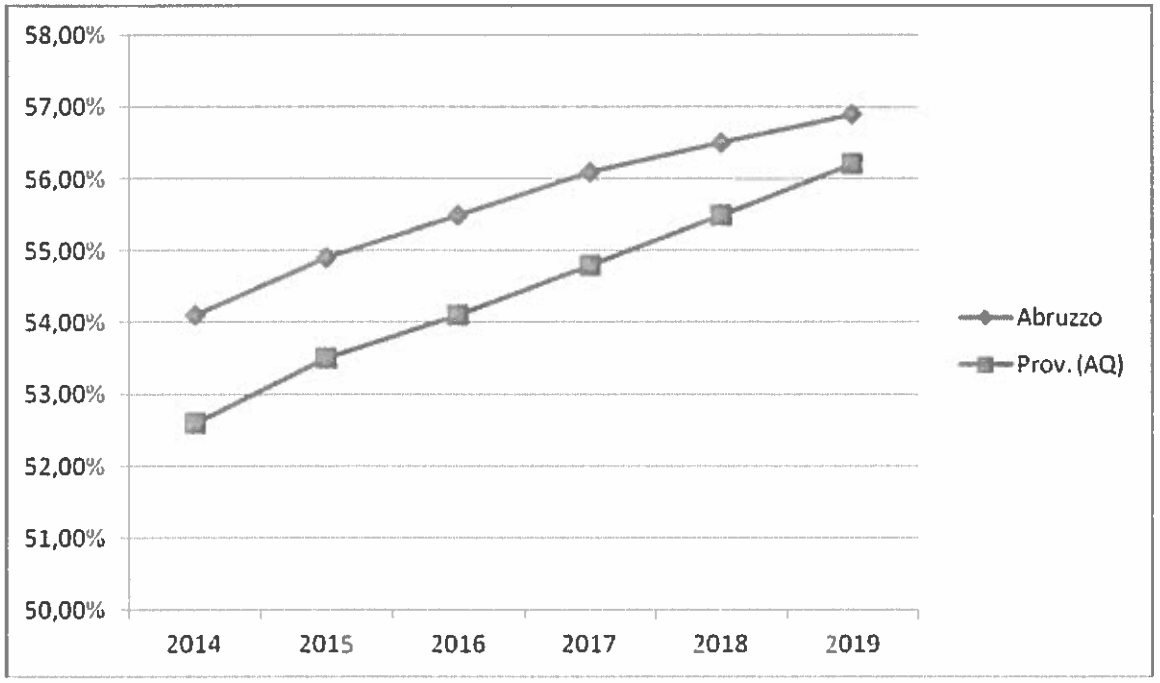


DATI ISTAT ALL' 31/12/2018

Al 31 dicembre 2018 la popolazione straniera residente nella Provincia dell'Aquila è di 25.369 di cui 12.580 maschi e 12.789 femmine. I cittadini stranieri rappresentano l'8,50% della popolazione residente nella nostra provincia e il 28,40% degli stranieri residenti in Abruzzo.
Si evidenzia che la nostra provincia detiene la quota più elevata di stranieri e mostra una maggiore capacità di attrarre popolazione proveniente da altri paesi, seguita a breve distanza da Teramo (8%) mentre Pescara e Chieti presentano pesi percentuali assai inferiori, rispettivamente di (5,5%) e di (5,6%).
Ferma restando leggera la prevalenza della componente femminile sulla popolazione straniera, si osserva che la quota di uomini nella nostra provincia, pari al 49,58%, è più consistente che nelle altre province in quanto i flussi provenienti dall'estero sono generati, negli ultimi anni, dai lavori di ricostruzione post-sisma, tipicamente maschili.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 32,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco con il 16,7% e dalla Repubblica di Macedonia con il 9,6%.

Nella Provincia dell'Aquila continua il cambiamento sociale, in atto da tanti anni, con la crisi della famiglia tradizionale, con la diminuzione dei componenti della famiglia e l' aumento dell'incidenza delle famiglie uni personali, soprattutto donne anziane che vivono da sole.

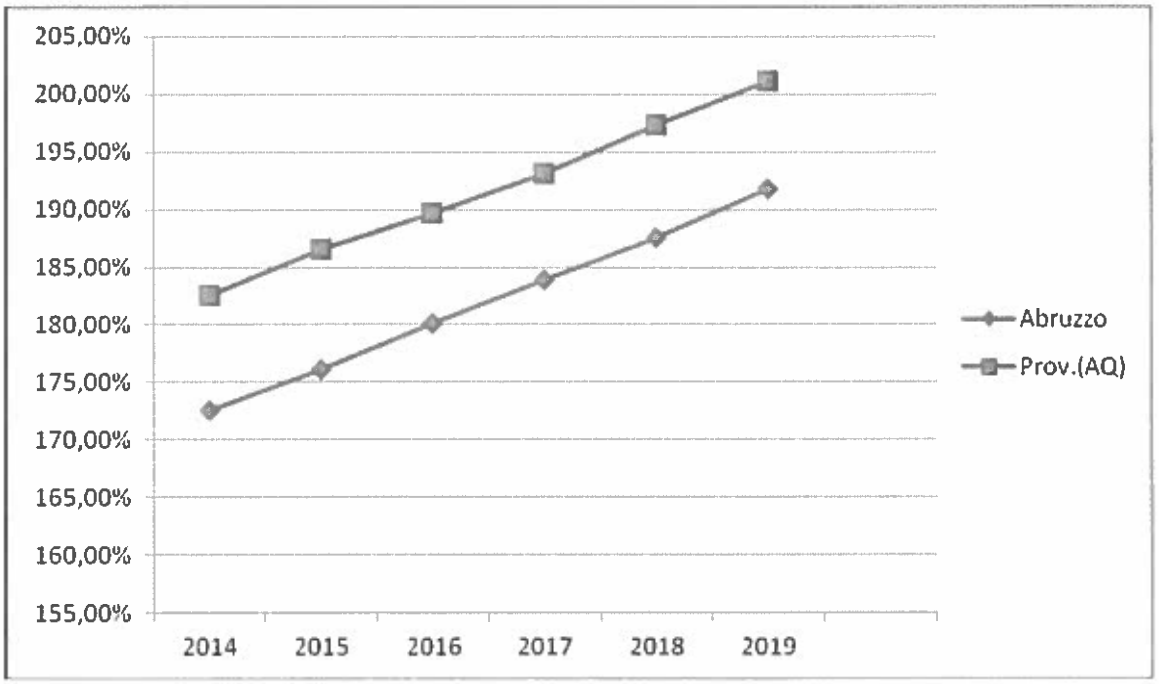
Tutto ciò è dovuto da numerosi fattori, come: l'allungamento delle vita media, la diffusione delle separazioni e dei divorzi, la tendenza ad uscire dal nucleo familiare di origine al raggiungimento dell'autosufficienza economica, il crescente numero di persone non coniugate e la diminuzione del numero medio di figli.
La popolazione della Provincia dell'Aquila prosegue nella sua trasformazione determinata non solo dall'ingresso di popolazione dall'estero e dall'uscita dei residenti aquilani ma anche dal suo progressivo invecchiamento che, solo in parte, è attenuato dall'entrata di nuovi residenti.
Gli indicatori strutturali, rappresentano uno strumento di supporto che consente di comprendere le ripercussioni socio-economiche della struttura per età della popolazione.
L'incremento della popolazione in età anziana, la riduzione di quella in età giovanile, l'aumento della sopravvivenza e il contenimento della fecondità, ben al di sotto del livello sostituzione delle generazioni, hanno fatto sì che la sproporzione tra gli anziani e i giovani sia aumentata in misura notevole.
Lo studio di tali indicatori è significativo per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, come ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario, pertanto la conoscenza dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.
A tal riguardo di seguito si analizzano l'indice di dipendenza strutturale e l'indice di vecchiaia.
L'*indice di dipendenza strutturale* rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0 e 14 anni e con 65 anni e oltre) su quella attiva (15-64). Ad esempio, teoricamente, in provincia dell'Aquila nel 2019 ci sono 56,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.



- DATI ISTAT ALL' 31/12/2018

Come si evince dal grafico, nel periodo 2014-2019 c'è stato un aumento dell'indice di dipendenza strutturale sia a livello regionale sia a livello provinciale.

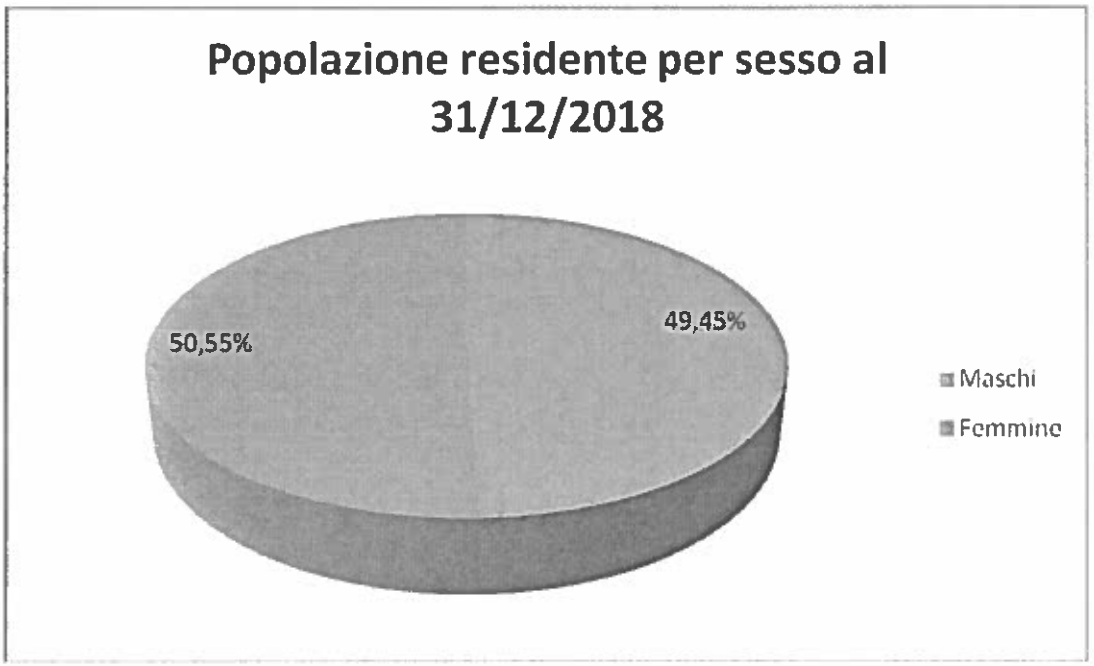
Uno dei dati di maggior rilevanza demografica della Provincia dell'Aquila è il progressivo invecchiamento della popolazione.
L'*indice di vecchiaia* rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. Ad esempio, nel 2019 l'indice di vecchiaia per la Provincia dell'Aquila dice che ci sono 201,1 anziani ogni 100 giovani.



Come si evince dal grafico, nel periodo 2014-2019, l'indice di vecchiaia sia a livello regionale sia a livello provinciale è in costane aumento.

Gli indicatori di struttura della popolazione indicano un peggioramento della situazione con un aggravio del carico sociale ed economico riconducibile all'aumento della popolazione anziana.

Nella tabella che segue si evidenzia l'incidenza della popolazione della Provincia dell'Aquila nel 2018 suddivisa per sesso e si evidenza come le femmine, pari a 151.163 unità, prevalgano sui maschi, pari a 147.868 unità.



Istruzione

L'istruzione oggi svolge un ruolo rilevante infatti, oltre a trasmettere la conoscenza (intesa quale assimilazione attraverso l'apprendimento), fornisce abilità (capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare compiti e risolvere problemi) e competenze (capacità di usare conoscenze, personali, sociali e/o metodologiche situazioni di lavoro o di studio) che consentono al soggetto ed alla società in genere di svilupparsi personalmente e/o professionalmente. Abilità e competenze che vengono riconosciute dalle numerose certificazioni presenti nel mondo scolastico e del lavoro.
Dal confronto degli alunni iscritti alle scuole superiori di secondo grado nella Provincia dell'Aquila negli anni 2015-2019, si evidenzia un trend negativo pari a n. 430 allievi iscritti, - 3,34%, come evidenziato di seguito:

a.s. 2015/2016: 12.892 iscritti;
a.s. 2016/2017: 12.707 iscritti;
a.s. 2017/2018: 12.534 iscritti.
a.s. 2018/2019: 12.394 iscritti.
a.s. 2019/2020: 12.462 iscritti.

Nel nostro territorio risultano esserci i seguenti Ambiti Territoriali:
Ambito territoriale 1 (Comune L'Aquila)
Ambito territoriale 2 (Comune di Avezzano, Carsoli, Celano e Tagliacozzo)
Ambito territoriale 3 (Comune di Sulmona, Pratola Peligna, Castel di Sangro e Roccaraso)
La tabella che segue evidenzia in modo riassuntivo la popolazione scolastica iscritta nell'anno scolastico 2019/2020 alle scuole medie superiori della nostra provincia, suddivisa per Ambiti territoriali.

AMBITI TERRITORIALI			
Ordine di scuola	L'Aquila	Avezzano	Sulmona/Castel di Sangro
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO	4255	5189	3018

Uno dei punti di forza del nostro territorio è la presenza di una particolare articolazione e di un'ampia offerta/tipologia formativa per quel che concerne l'istruzione superiore di secondo grado, infatti sul territorio sono operativi vari licei e istituti di istruzione superiore tecnica (compresi istituti paritari) e scuole professionali, che dopo il conseguimento del diploma propongono anche percorsi di alta formazione, con vari indirizzi scolastici per meglio agganciare le esigenze di professionalità che provengono dal mondo produttivo e del lavoro.

1.3.3 Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono:

Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego)		
	dati al 31/12/2018	dati al 31/12/2019
- disoccupati		
maschi	n. 30.889	n. 28.776
femmine	n. 32.419	n. 30.495
totale	**n. 63.308**	**n. 59.271**
- in attesa di prima occupazione		
maschi	n. 260	n. 382
femmine	n. 225	n. 375
totale	**n. 485**	**n. 757**

Economia insediata

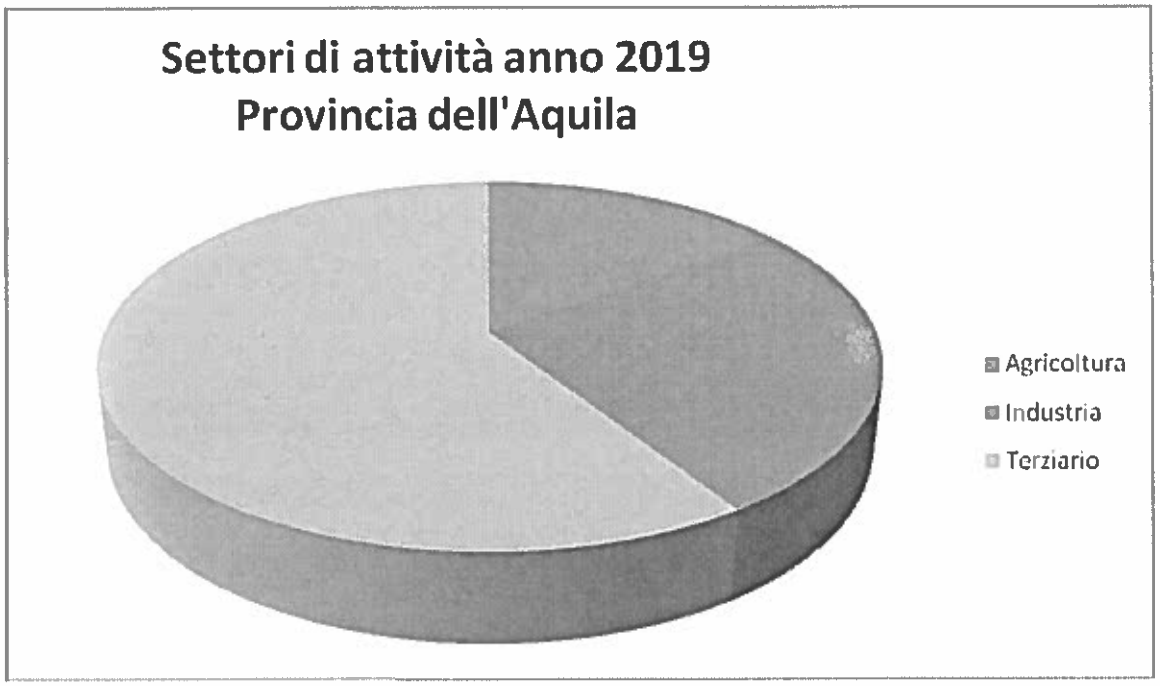
Nella tabella che segue si riepilogano le imprese registrate, attive, iscritte e cessate distinte per attività economiche relative all'anno 2019 presenti nella nostra Provincia:

	Provincia L'Aquila anno 2019			
Imprese per settore di attività	Registrate	Attive	Iscritte	Cessate
Agricoltura, silvicoltura, pesca	3.818	3.739	116	175
Totale Agricoltura	**3.818**	**3.739**	**116**	175
Estrazioni di minerali	28	24	0	1
Attiv. Manifatturiera (industrie. Alimentari, tessili, del legno, ecc; Fabbricazione di carta, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, di articoli in gomma e materie plastiche, ecc Metallurgia, Fabbricazioni di prodotti in metallo, di computer e prodotti di elettronica, apparecchiature elettriche ecc; Fabbricazioni di mezzi di trasporto, di mobili e riparazioni, manutenzione ecc.)	2.317	1.926	56	109
Fornitura energia elettrica, gas, vapore	57	54	0	5
Raccolta, Trattamento, Fornitura acqua, reti fognarie gestione rifiuti	67	58	0	3
Costruzioni di edifici, Ingegneria	5.075	4.401	160	256

civile, Lavori di costruzione specializzazione				
Totale Industria	**7.544**	**6.463**	**216**	**374**
Commercio	6.883	6.149	232	486
Trasporto e Magazzinaggio, Servizi postali e attività di corriere	556	476	6	32
Alloggio e ristorazione	2.976	2.611	94	195
Att.editoriali,cinematografica Informaz.e comuinicazione, consulenza informatica, software	714	626	29	47
Att. Finanziarie e assicurative	503	472	33	49
Att. immobiliari	671	594	11	16
Att. Legali e contabili, Profess.tecniche pubblicità e ricerche di mercato, servizi veterinai	886	772	61	59
Noleggio, Ag. Viaggio, servizi a imprese	1072	984	89	70
Amministraz. Pubblica	3	2	0	0
Istruzione	154	139	8	7
Assistenza sanitaria, assistenza sociale	213	186	1	6
Att. Artistiche, sportive intrattenim,biblioteche, musei, lotterie, scommesse	414	347	16	18
Altre attività di servizi	1.371	1.310	57	81
Totale Terziario	**16.416**	**14.668**	**637**	**1.066**
Imprese non classificate	2.317	8	645	129
Totale	**30.095**	**24.878**	**1.614**	**1.743**

** dati Infocamere-Movimprese*

Come si evince l'economia provinciale è caratterizzata prevalentemente dalla presenza di imprese del settore terziario, seguite dalle imprese del settore industriale.



Fonte di elaborazione: dati CRESA su dati Istat e Infocamere-Movimprese

Nel territorio della Provincia dell'Aquila, nel 2019 le imprese attive sono diminuite di 215 unità rispetto al 2018, con una diminuzione del numero delle cessazioni più consistente, passando da 1.595 dell'anno precedente a 1.743 cessazioni di attività nell'anno 2019, confermando la tendenza della natimortalità delle imprese a livello regionale
Nel primo trimestre 2019 però, secondo i dati forniti da Movimprese, le imprese attive in Abruzzo sono circa 126000, dato leggermente inferiore a quello registrato nello stesso periodo del 2018.
Il bilancio tra aperture e chiusure di imprese ha segnato un calo dello 0,4% rispetto a fine dicembre 2018, corrispondente, in termini assoluti, ad un saldo negativo di 1.053 imprese. Tale flessione è stata determinata soprattutto dall'aumento delle imprese cessate (3.760 contro le 3.499 del 2018) e dal calo di nuove iscrizioni rispetto allo stesso periodo del 2018 (2.707 contro 2.922). In tale contesto, risultano particolarmente colpite le imprese più piccole, in particolare quelle artigiane (che a fine marzo 2019 erano 430 in meno rispetto alla fine di dicembre). Analoga tendenza si registra nel Mezzogiorno e in Italia
Analizzando nel dettaglio la distribuzione delle imprese attive nel territorio abruzzese emerge che, nel primo trimestre 2019, la provincia con una più alta concentrazione di imprese attive è Chieti (39.266 unità su un totale di 126.009 imprese), a seguire Pescara, Teramo ed infine L'Aquila. Nel primo trimestre 2019 tutte le province hanno registrato una lieve flessione delle imprese attive rispetto allo stesso periodo del 2018 ad eccezione di quella di Pescara, dove invece c'è stata una piccola crescita (+92 unità).

Settori di attività
Nella nostra Regione i dati aggiornati al primo trimestre del 2019 registrano un calo delle imprese attive in quasi tutti i settori con una contrazione maggiore per le costruzioni (-262 unità rispetto al primo trimestre del 2018), l'agricoltura (-235 unità) e il commercio (in particolare quello al dettaglio) (-260 unità).
A compensazione del calo subito dalle imprese operanti nel commercio al dettaglio cresce il numero di imprese operanti nella vendita al dettaglio su internet. In linea con il trend nazionale, anche in Abruzzo negli ultimi anni si registra una crescita esponenziale dell'e-commerce.
Nel terziario registrano un segno positivo anche le attività immobiliari e i servizi di alloggio e ristorazione.
Più di un quarto (26,6%) dei ristoranti abruzzesi è guidato da donne mentre costituiscono quote minori quelli con titolari giovani e titolari stranieri (rispettivamente 12,9% e 9,67%).

A livello provinciale non si evidenziano particolari differenze sebbene Chieti emerga con 1.095 ristoranti (26,3% del totale regionale) seguita da Pescara (1.029), L'Aquila (1.026) e Teramo (1.019).
I dati al 2018 attestano per l'agricoltura abruzzese segni di ripresa: il sistema agroalimentare riveste un peso rilevante sull'economia abruzzese, sia per quanto riguarda la componente agricola che quella industriale, dunque il suo andamento influenza lo stato di salute dell'intera economia regionale.
Cresce il valore delle attività secondarie (agriturismi, ecc.) anche se investe un numero limitato di aziende e, rispetto al dato nazionale, resta al di sotto delle potenzialità. Per quanto riguarda i dati occupazionali, nel primo trimestre 2019, si registra una lieve crescita rispetto al 2018.
In generale, l'occupazione agricola abruzzese è circa il 2,8% dell'occupazione agricola nazionale.
La distribuzione degli occupati agricoli (inclusi sia i dipendenti che indipendenti) nelle 4 province, mostra, nel 2018, la maggiore concentrazione nell'area del chietino, seguita dalle province di L'Aquila e Teramo ed infine, Pescara, con il minor numero di occupati agricoli (dati Istat).
Per quanto riguarda le produzioni regionali, le coltivazioni erbacee rappresentano la quota maggiore, seguite dalle coltivazioni leguminose e ortaggi (di cui le patate ricoprono un peso importante), dai cereali ed infine il vino .
Per quanto riguarda l'esportazione, il Made in Abruzzo cresce sui mercati internazionali, nel terzo trimestre 2018 le esportazioni sono cresciute in Germania, in Canada e nel Regno Unito; si sono registrati cali invece negli Stati Uniti.

Fonte: Defr Regione Abruzzo 20-22 , CRESA, Istat e Infocamere-Movimprese

Attività economiche sospese nelle province abruzzesi a causa del Covid-19

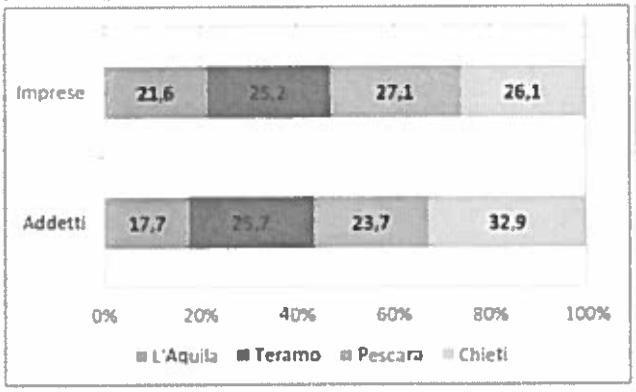
Con l'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della Sanita, il Governo ha emanato numerossisime disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'esecutivo ha prolungato tutte le misure di contenimento e le limitazioni agli spostamenti fino al 3 maggio, data in cui è finito il "lockdown" ed è iniziata la cosiddetta "fase 2", con delle aperture "mirate" per qualche attività produttiva, come ad esempio i cantieri e le aziende del settore manifatturiero.
Il ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto del 25 marzo 2020, con il fine di individuare le attività economiche ritenute non essenziali sospendendone l'operatività.
Di conseguenza in Abruzzo è stata sospesa l'attività di 90.607 imprese e 263.459 lavoratori.
Tale provvedimento coinvolge una quota rilevante del mondo imprenditoriale regionale pari al 60,9% delle imprese e al 61,4% degli addetti.
È quanto emerge dalle elaborazioni effettuate dal CRESA – Ufficio Studi dell'Agenzia per lo sviluppo della Camera di Commercio dell'Aquila sulla base della banca dati Stockview del Sistema informativo Infocamere.
Considerando le imprese registrate al 31 dicembre 2019, in termini assoluti Pescara è la provincia nella quale ne è stato sospeso il maggior numero (24.544 pari al 27,1% del totale regionale) mentre Chieti registra il maggior numero di addetti sospesi (86.648 cioè il 32,9%).
Le situazioni sono differenziate a livello provinciale a causa della loro diversa specializzazione settoriale e dimensione media aziendale: mentre L'Aquila e Pescara emergono per quota delle imprese sospese (rispettivamente 65,0% e 65,3%), Teramo e Chieti rilevano il maggior peso degli addetti sospesi 63,9% e 62,7%).
I settori economici sono stati diversamente colpiti dal Decreto. Alla sospensione completa delle attività immobiliari e quelle artistiche sportive e di intrattenimento, si è accompagnata la chiusura quasi totale delle imprese operanti nelle altre attività di servizi (94,0%), delle attività di alloggio e ristorazione (92,9%), dell'estrazione di minerali (88,6%), del commercio (86,6%), delle costruzioni (76,9%). Gli effetti economici saranno considerevoli tenuto conto che, secondo una prima stima dell'Istat, le imprese sospese in Abruzzo producono un fatturato pari a circa il 47% del totale regionale.

Imprese e addetti delle attività economiche sospese nelle province abruzzesi

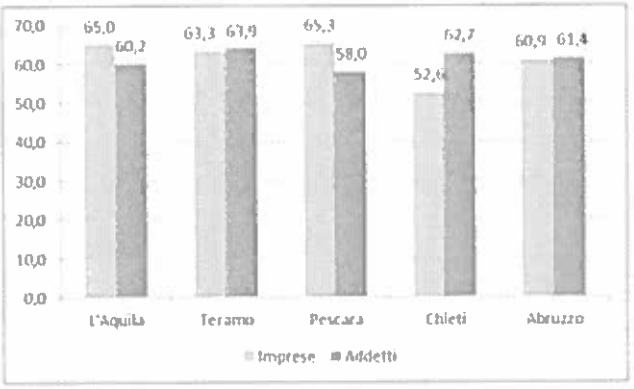
	Imprese			Addetti		
	Sospese	Non sospese	Totale	Sospesi	Non sospesi	Totale
L'Aquila	19.575	10.520	30.095	46.731	30.897	77.628
Teramo	22.833	13.234	36.067	67.604	38.158	105.762
Pescara	24.544	13.056	37.600	62.476	45.278	107.754
Chieti	23.655	21.295	44.950	86.648	51.508	138.156
Abruzzo	90.607	58.105	148.712	263.459	165.841	429.300

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Stockview

Imprese e addetti delle attività economiche sospese nelle province (peso% su sospese in Abruzzo)



Imprese e addetti delle attività economiche sospese nelle province (peso% su totale attività economiche provinciali)



Imprese e addetti delle attività economiche sospese nelle province abruzzesi

	Imprese			Addetti		
	Sospese	Non sospese	Totale	Sospesi	Non sospesi	Totale
L'Aquila	19.575	10.520	30.095	46.731	30.897	77.628
Teramo	22.833	13.234	36.067	67.604	38.158	105.762
Pescara	24.544	13.056	37.600	62.476	45.278	107.754
Chieti	23.655	21.295	44.950	86.648	51.508	138.156
Abruzzo	90.607	58.105	148.712	263.459	165.841	429.300

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Stockview

1.4 PARAMETRI UTILIZZATI PER PROGRAMMARE I FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE

Al fine di comprendere l'andamento tendenziale delle entrate dell'ente, si riporta nella tabella che segue il riepilogo dei principali indicatori di bilancio relativi alle entrate, con riferimento alle gestioni passate e a quelle oggetto di programmazione nel presente documento.

Denominazione indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1 - Autonomia finanziaria	0,70	0,75	0,76	0,75	0,82	0,83
E2 - Autonomia impositiva	0,67	0,71	0,72	0,71	0,78	0,78
E3 - Prelievo tributario pro capite	115,62	116,25	117,61	109,30	0,00	0,00
E4 - Indice di autonomia tariffaria propria	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05

Così come per l'entrata, si espongono nella tabella che segue anche i principali indici di struttura relativi alla spesa.

Denominazione indicatori	2017	2018	2019	2020	2021	2022
S1 - Rigidità delle Spese correnti	0,28	0,31	0,27	0,29	0,30	0,29
S2 - Incidenza degli Interessi passivi sulle Spese correnti	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
S3 - Incidenza della Spesa del personale sulle Spese correnti	0,27	0,29	0,25	0,27	0,27	0,27
S4 - Spesa media del personale	39.218,43	36.905,52	54.368,51	52.474,75	0,00	0,00
S5 - Copertura delle Spese correnti con Trasferimenti correnti	0,35	0,31	0,25	0,28	0,20	0,20
S6 - Spese correnti pro capite	149,42	131,12	157,87	134,37	0,00	0,00
S7 - Spese in conto capitale pro capite	10,91	27,52	315,25	111,69	0,00	0,00

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello "*stato di salute*" dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che *"al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ...".*
Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito Decreto del Ministero dell'Interno.
Si allega la certificazione dei parametri di deficitarietà strutturale relativi al Rendiconto 2018.

2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono, al fine di delineare un quadro preciso delle condizioni interne all'ente, verranno inoltre analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del pareggio di bilancio.

2.1 IL RIORDINO DELLE PROVINCE

Dopo cinque anni dall'avvio della complessa procedura di riordino delle funzioni, in attuazione della L. 56/2014 recante per oggetto "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in combinato disposto con la L. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) e con la con la L.R. n. 32 del 20/10/2015, risulta evidente che si è avviato un processo di revisione delle linee guida dettate dalla predetta L. n. 56/2014, volto a restituire alle Province un nuovo ruolo nello scenario istituzionale.
Infatti, il paradosso è che le Province hanno conservato, in esito al referendum del 2016, la dignità costituzionale che compete loro, ma nel contempo non è stato definito il loro ruolo all'interno dell'ordinamento costituzionale.
Nel documento di Economia e Finanza 2019 che l'UPI ha presentato in audizione presso la Commissione Bilancio del Senato della repubblica il 15 aprile 2019 sono state avanzate una serie di richieste prioritarie per consentire alle Province di partecipare alla ripresa degli investimenti sul territorio e contribuire così alla crescita del paese, tra le quali:
- l'accelerazione delle procedure di assunzione finalizzata a favorire, fin dal 2019, il rafforzamento delle capacità amministrative delle province in materia di progettazione, aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici a livello locale, a beneficio del rilancio dell'economia di tutto il Paese;
- l'abrogazione del limite di spesa sulla dotazione organica delle Province previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 190/14, una norma che è stata originariamente concepita nella prospettiva di una progressiva riduzione del personale delle Province, in vista della loro possibile soppressione come enti territoriali a dignità costituzionale.
Anche sulla base di alcune delle richieste da più parti avanzate, sono stati poi inseriti nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) alcuni interventi significativi di interesse per le Province, tra i quali merita menzione particolare l'attribuzione di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

In sostanza, nell'anno 2020 si conferma l'inversione di tendenza, iniziata nell'anno precdente, rispetto al quadro legislativo precedente, in considerazione dell'introduzione di disposizioni normative finalizzate ad un rilancio del ruolo delle Province sia in termini di trasferimento di nuove risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali, che di attribuzione di nuovi spazi assunzionali.

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

Così come prescritto dal punto 8.1 del Principio contabile n.1, l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dalla situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente. In particolare, partendo dall'analisi delle strutture esistenti, vengono di seguito brevemente analizzate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali Sono quindi definiti gli indirizzi generali ed il ruolo degli organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria.

2.2.1 Le strutture dell'ente

Le tabelle che seguono propongono le principali informazioni riguardanti le infrastrutture della comunità, nell'attuale consistenza, distinguendo tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

	Numero	Numero posti
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DI II GRADO	40	12.610

Si evidenziano, di seguito, le strutture scolastiche che sono in locazione:

- l'Istituto Onnicomprensivo - Liceo Scientifico sede nel Comune di Carsoli;
- l'Istituto Onnicomprensivo - Istituto Tecnico Commerciale "G. Galilei" sede nel Comune di Celano;
- Il Liceo Cotugno dell'Aquila, alcune aule sono saranno dislocate nel MUSP "Ex Filippini", sede nel Comune di L'Aquila;

Attrezzature	Numero
INFORMATICHE	180
AUTOVETTURE E MEZZI OPERATIVI ASSEGNATI AI SETTORI (ESCLUSO IL SETTORE VIABILIA')	34
AUTOVETTURE E MEZZI OPERATIVI IN DOTAZIONE DEL SETTORE VIABILITA'	187

A riguardo si evidenzia che per quanto riguarda il patrimonio dell'ente si rinvia al paragrafo 2.6.3.

2.3 I SERVIZI EROGATI

Al fine di procedere ad una corretta valutazione delle attività programmate con riferimento ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, l' Ente nel 2020, intende avviare le procedure per l'affidamento a soggetti terzi dell'ex Orto Botanico di Collemaggio, della Provincia dell'Aquila sito in Collemaggio al fine della sua valorizzazione attraverso il suo riuso. L'affidamento di tale bene dovrà essere orientato al suo recupero in relazione alle sue funzioni originarie. L'obiettivo è quello di ripristinare e rivalorizzare le ricchezze dell'Orto Botanico, per fornire una concreta possibilità didattica alla cittadinanza, sulla flora autoctona.

La valorizzazione dell'Orto Botanico come un'opportunità per la città che possa tornare testimone della cultura del verde, che diventa sempre più importante nel contesto europeo. Orto Botanico oltre a luogo pensato per valorizzare l'ambiente naturale anche come momento formativo e aggregativo al fine di promuovere l'attività di turismo sociale. Gli affidamenti terranno conto altresì delle specifiche azioni che soggetti interessati al bene intendono intraprendere ai fini della tutela e della conservazione del bene

2.3.1 Le funzioni esercitate su delega

La Provincia dell'Aquila, in passato, esercitava funzioni su delega della Regione Abruzzo ed a seguito della riforma della Legge Delrio sul riordino delle funzioni delle Province e della correlata Legge Regionale di attuazione n. 32/2015, la Regione Abruzzo ha riassegnato a sè o ad altri enti le funzioni cd "non fondamentali".

Ad oggi rimangono attribuite a questa Amministrazione le funzioni non fondamentali quali il Servizio di Polizia Provinciale, in regime di avvalimento. La relativa gestione delle risorse umane del suddetto servizio è in capo all'Amministrazione Provinciale, dietro rimborso, tramite rendicontazione, dalla Regione.
Con Legge Reg. Abruzzo n. 50 del 30 agosto 2017, di modifica alla L. R. n. 32/2015, sono state riassegnate alle Province abruzzesi alcuni funzioni amministrative in materia di Energia, fermo restando la potestà regolamentare della Regione.
Il nostro Ente ha adottato i provvedimenti inerenti la reinternalizzazione delle funzioni afferenti l'Energia con Decreto Presidenziale n. 3 del 09/01/2018, assegnando al Settore "Territorio ed Urbanistica" le relative competenze, distinte per linee di attività:

- Funzione di controllo impianti termici (controlli periodici impianti termici nei comuni con meno di 40.000 abitanti);
- Controllo revisioni qualità energetica (certificazione energetica degli edifici APE)

Sulla base della relazione del Settore competente, agli atti, per quanto riguarda la prima linea di attività, si possono distinguere tre tipologie di attività:

A. attività di natura amministrativa, legate ai rapporti con utenti ed operatori del settore (sportelli informativi, campagne di comunicazione, gestione della corrispondenza ecc.);
B. attività tecniche specialistiche, riconducibili prevalentemente all'accertamento documentale ed alla validazione dei rapporti di prova, che dovrà essere eseguita a cura di tecnici di specifica competenza;
C. Ispezioni degli impianti termici, da effettuarsi presso gli utenti e seguendo i criteri posti dalle norme vigenti, per mezzo di personale tecnico con specifiche competenze

Nelle more dell'approvazione di un progetto complessivo del servizio e dell'espletamento delle procedure di affidamento pluriennale, è stato affidato a società esterna l'esecuzione di servizi di controllo degli impianti di climatizzazione, ai sensi della LR n.17/2007 e ss.mm., e relativa assistenza all'Ente.

Tale affidamento riguarda il controllo di un numero limitato di impianti che dovrebbe ragionevolmente coprire tutto l'anno 2020.
Inoltre, nelle more della riorganizzazione del servizio e dell'affidamento delle attività di supporto tecnico-organizzative e professionali necessarie per l'esercizio del servizio di controllo degli impianti di climatizzazione, stato affidato il servizio di verifica, controllo, ripristino funzionalità, aggiornamento e assistenza del catasto impianti termici su sistema SICIT a tutto il 31/12/2020.

Al fine di dar seguito alle attività avviate per le funzioni di controllo degli impianti di climatizzazione di competenza dell'Ente, Il Settore "Territorio ed Urbanistica" ritiene necessario procedere all'affidamento di tutte le attività tecniche specialistiche di supporto ed ispettive necessarie.

Lo Stesso Settore, in seguito ad una analisi delle suddette attività e dei relativi tempi di esecuzione delle stesse (scansionati con un preciso cronoprogramma), tenendo conto delle risorse interne alla Provincia, ritiene che le attività complessive possano essere svolte con le seguenti modalità e risorse:

Tabella 1

	Attività	Tempi	Risorse / Modalità
A)	Attività di natura amministrativa	All'avvio del servizio	Utilizzo di personale interno, per le attività non delegabili ed eventuale ricorso a prestazioni di servizio esterne per attività tecnico/amministrative di supporto.
B)	Attività tecniche specialistiche	All'avvio del servizio	Mediante affidamento ad un soggetto esterno di specifica competenza professionale che dovrà accompagnare le attività tecniche anche con attività di supporto e di formazione in genere.
C)	Ispezioni degli impianti termici	A partire dall'anno successivo, salvo casi particolari da affrontare entro 3-4 mesi dall'avvio	Con risorse umane da acquisire o mediante affidamento esterno o mediante albo professionisti da costituire.

In considerazione della stima del parco impianti termici di competenza provinciale, tenendo conto della probabile riduzione delle entrate per l'anno 2020 conseguente all'interruzione delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici causata dall'emergenza COVID-19 la Regione Abruzzo, con L.R. 06.04.2020, n. 9, pubblicata sul BURA n. 44 Speciale del 07.04.2020, all'art. 2, comma 1, lett. f) ha disposto la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18, pertanto si prevede di avere, per i prossimi tre anni, una vendita di bollini che genereranno un'entrata pari ad € 120.000,00 per l'anno 2020, € 231.000,00 per l'anno 2021 ed € 348.000,00 per l'anno 2022.

Il servizio relativo alle attività tecnico-specialistiche di cui al punto B) della Tabella n.1 sarà affidato a soggetto esterno individuato con procedura ad evidenza pubblica, su una durata contrattuale di almeno 5 anni.

Tale servizio, ritenuto fondamentale per l'organizzazione di tutte le attività necessarie e conseguenti per la verifica degli impianti termici, rappresenta il primo affidamento da espletare nel corso dell'anno 2020, in modo da poter avviare il contratto dal primo gennaio 2021.

Le nuove attività relative al servizio Ispettivo di cui al punto C) della Tabella n.1 sarà affidato, a soggetto esterno individuato con procedura ad evidenza pubblica o in alternativa con la istituzione di un apposito albo professionale provinciale, prevedendo l'attivazione di tale servizio dal 2021.

Con riferimento all'ultima linea di attività si richiama il D. Lgs. 192/05 e s.m.i., che prevede la redazione di un attestato di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, nonché nei casi di trasferimento a titolo oneroso di edifici o singole unità immobiliari.

In data 08/03/2016 è stata stipulata una Convenzione ENEA-Regione Abruzzo avente per oggetto la collaborazione per attività di promozione dell'Efficienza Energetica, i servizi energetici sostenibili e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili sul territorio regionale.

Le Province abruzzesi hanno concordato di aderire alla Convenzione tra ENEA e Regione Abruzzo per la realizzazione della Piattaforma APE-R 18, il cui schema di convenzione è stato approvato dalla Provincia dell'Aquila con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2019, mentre la stipulazione del relativo Atto Esecutivo è avvenuto in data 27/03/2019.

2.4 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Particolare attenzione, ai fini attuativi delle scelte programmatiche effettuate dall'amministrazione, deve essere rivolta agli strumenti di programmazione negoziata.
A riguardo, si segnala che la nostra amministrazione ha attivato o prevede di attivare entro la fine del mandato, i seguenti strumenti:

Denominazione	Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 32/2015 in materia di trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e risorse idriche (ex R.D. n. 523/1904; R.D. n. 2669/1937 e Legge Regionale n. 7/2003)"
Oggetto	Trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della L.R. n.7/2003".
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comune di **Acciano**
Impegni finanziari previsti	nessun impegno previsto
Durata	a tempo indeterminato
Data di sottoscrizione	06.11.2019

Denominazione	Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 32/2015 in materia di trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e risorse idriche (ex R.D. n. 523/1904; R.D. n. 2669/1937 e Legge Regionale n. 7/2003)"
Oggetto	Trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della L.R. n.7/2003".
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comune di **Alfedena**
Impegni finanziari previsti	nessun impegno previsto
Durata	a tempo indeterminato
Data di sottoscrizione	19.11.2019

Denominazione	Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 32/2015 in materia di trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e risorse idriche (ex R.D. n. 523/1904; R.D. n. 2669/1937 e Legge Regionale n. 7/2003)"
Oggetto	Trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della L.R. n.7/2003".
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comune di **Barisciano**
Impegni finanziari previsti	nessun impegno previsto
Durata	a tempo indeterminato
Data di sottoscrizione	19.11.2019

Denominazione	Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 32/2015 in materia di trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e risorse idriche (ex R.D. n. 523/1904; R.D. n. 2669/1937 e Legge Regionale n. 7/2003)"
Oggetto	Trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della L.R. n.7/2003".
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comune di **Bisegna**
Impegni finanziari previsti	nessun impegno previsto
Durata	a tempo indeterminato
Data di sottoscrizione	19.11.2019

Denominazione	Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 32/2015 in materia di trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e risorse idriche (ex R.D. n. 523/1904; R.D. n. 2669/1937 e Legge Regionale n. 7/2003)"
Oggetto	Trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della L.R. n.7/2003".
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comune di **Fossa**
Impegni finanziari previsti	nessun impegno previsto
Durata	a tempo indeterminato
Data di sottoscrizione	19.11.2019

Denominazione	Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 32/2015 in materia di trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e risorse idriche (ex R.D. n. 523/1904; R.D. n. 2669/1937 e Legge Regionale n. 7/2003)"
Oggetto	Trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della L.R. n.7/2003".
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comune **Lecce dei Marsi**
Impegni finanziari previsti	nessun impegno previsto
Durata	a tempo indeterminato
Data di sottoscrizione	19.11.2019

Denominazione	Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 32/2015 in materia di trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e risorse idriche (ex R.D. n. 523/1904; R.D. n. 2669/1937 e Legge Regionale n. 7/2003)"
Oggetto	Trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui

	corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della L.R. n.7/2003".
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comune di **Molina Aterno**
Impegni finanziari previsti	nessun impegno previsto
Durata	a tempo indeterminato
Data di sottoscrizione	26.11.2019

Denominazione	Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 32/2015 in materia di trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e risorse idriche (ex R.D. n. 523/1904; R.D. n. 2669/1937 e Legge Regionale n. 7/2003)"
Oggetto	Trasferimento delle funzioni di "Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della L.R. n.7/2003".
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comune di **Santo Stefano di Sessanio**
Impegni finanziari previsti	nessun impegno previsto
Durata	a tempo indeterminato
Data di sottoscrizione	28.11.2019

Denominazione	Accordo di Programma
Oggetto	Risanamento movimento franoso SR 479 Km 57+700
Soggetti partecipanti	Provincia dell'Aquila e Comuni di Villetta Barrea e Scanno
Impegni finanziari previsti	€ 120.000,00
Durata	Liquidazione finale da effettuare

2.5 LE PARTECIPAZIONI ED IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE

2.5.1 Società ed enti controllati/partecipati

ILa Provincia dell'Aquila, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.190/2014, ha avviato un processo di razionalizzazione delle società partecipate e, al fine di conseguire una riduzione delle stesse, ha eliminato quelle non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ha predisposto un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, corredato da un'apposita relazione tecnica. Tale piano è stato approvato con Decreto Presidenziale prot. n. 1780/Disp. n. 19 del 31/03/2015.
Con il Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016) entrato in vigore il 23/09/2016, sono state introdotte nuove disposizioni, che hanno il fine di operare una marcata riduzione delle partecipazioni, sia dirette che indirette, da parte della Pubblica Amministrazione. In particolare, la predetta norma, nel prescrivere che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elenca tassativamente le attività che possono essere oggetto di partecipazione societaria.
Relativamente agli obblighi informativi in materia di indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate si comunica questo Ente ha provveduto, nell'ambito della revisione straordinaria "*entro un anno dalla conclusione della ricognizione e precisamente 30.09.2018*", termini previsti dal comma 4 dell'art. 24 TUSP, ad effettuare l'alienazione delle partecipazioni individuate nel Piano di Revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°41/2017 e precisamente: Banca di Credito Cooperativo di Roma e Banca Popolare Etica e al recesso dalla Società Consortile a responsabilità limitata "Consorzio per il Polo Universitario di Sulmona e del Centro Abruzzo".
Con riferimento alla Società in house "Euroservizi.Prov.Aq s.p.a.", in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio Provinciale con la succitata deliberazione n° 41 del 29.09.2017 l'Ente ha provveduto alla messa in liquidazione. Nell'assemblea straordinaria del 21.11.2017 con atto Notaio Vittorio Altiero rep. n° 43.783 raccolta n° 34.364 la società è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il liquidatore.
I dati relativi all'attuazione delle alienazioni alla suddetta data del 30.09.2018 sono stati comunicati al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Patrimonio della P.A. a valori di mercato per via telematica attraverso la funzionalità "Attuazione alienazioni e recessi" nell'area "Revisione straordinaria ex art. 24 D.lgs. 175/2016" il 20.11.2018 - entro il termine previsto del 07.12.2018 - mediante la compilazione di apposite schede.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 66 del 28.12.2018, nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.L.gs. 19 agosto 2016 n° 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno n° 100, è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Provincia dell'Aquila alla data del 31.12.2017 ed è stato ribadito di mantenere la partecipazione nei GAL: "Gran Sasso Velino s.c.c.a.r.l." e "Abruzzo Italico Alto Sangro s.c.a.r.l.", ai sensi dell'art. 4 comma 6 TUSP, in quanto costituiti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
Con deliberazione del Consiglio provinciale n° 55 del 20.12.2019, nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.L.gs. 19 agosto 2016 n° 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno n° 100, è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla Provincia dell'Aquila alla data del 31.12.2018 ed è stato confermato quanto stabilito dalla precedente deliberazione del C.P. n° 55/2018 e precisamente il mantenimento delle partecipazioni nei GAL "Gran Sasso Velino s.c.c.a.r.l." e "Abruzzo Italico Alto Sangro s.c.a.r.l.", ai sensi dell'art. 4 comma 6 TUSP, in quanto costituiti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
In relazione alle società in liquidazione, elencate di seguito, si attende il completamento del processo di liquidazione:

- BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.R.L;
- EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A;

Per la società in house "Euroservizi.Prov.Aq s.p.a." in liquidazione dal 21.11.2017 è tuttora in corso la liquidazione e comunque è contestualmente in corso il procedimento di trasferimento della quota di partecipazione e del personale dipendente della società stessa alla Regione Abruzzo, come da accordo sottoscritto il 28.02.2016, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 144 del 04.03.2016, pubblicato sul BURA Regione Abruzzo - Speciale n° 49, sulla base della L.R. n° 32/2015, in attuazione della L.56/2014.

Con decreto del Presidente n. 123 del 11/12/2019 è stata effettuata la ricognizione degli enti che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica" della Provincia dell'Aquila per il Bilancio consolidato, ai sensi dell'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, modificato dal D.Lgs 126/2014;
Si precisa che si è provveduto con apposita deliberazione di Consiglio Provinciale n. 59 del 20/12/2019 ad approvare il Bilancio consolidato esercizio 2018, ai sensi dell'art. 11 - bis del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, specificando che solamente la società EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A, totalmente partecipata dalla Provincia dell'Aquila, pur presentando un bilancio irrilevante con valori inferiori al 3% rispetto ai parametri di riferimento, è da considerarsi rilevante in quanto totalmente partecipata dalla Capo Gruppo e quindi oggetto di consolidamento.

Il Gruppo Pubblico Locale, inteso come l'insieme degli enti e delle società controllate o semplicemente partecipate dal nostro ente, è riepilogato nelle tabelle che seguono.
Con riferimento a ciascuno degli organismi strumentali, degli enti e delle società controllate e partecipate si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Denominazione	Tipologia	% di Partecipazione	Capitale Sociale
EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE C.F. 01529980664	Società per azioni	100	€. 516.450
GAL GRAN SASSO VELINO - S.C. C.F. 01803670668	Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata	4,70	€. 103.630
BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.R.L. **In scioglimento e liquidazione** C.F. 01704590668	Società a Responsabilità Limitata	3,91	€. 14.192
ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.C.A.R.L. C.F. 01580910667	Società Consortile a Responsabilità Limitata	3,40	€. 178.248
CONSORZIO PATTO TERRITORIALE MARSICA Consorzio ex art. 2602 C.C. C.F. 01445300666	Consorzio ex art. 2602 C.C.	16,70	€. 10.329 (Fondo consortile)
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA L'AQUILA C.F. 93052870669	Fondazione di partecipazione	10	€. 100.000

Denominazione	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018

EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE C.F. 01529980664	€ -120.168	€ - 512.612,46	€ -519.074
GAL GRAN SASSO VELINO - S.C. C.F. 01803670668	€-60.304	€ - 3.994	€ -19.166
BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.R.L. C.F. 01704590668	€ -3.345	€ -14.203	€ 693
ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.C.A.R.L. C.F. 01580910667	€-8.008	€ 2.852	€ 4.576
CONSORZIO PATTO TERRITORIALE MARSICA C.F. 01445300666	€ -8.588,16	€ 1.216	€ 747
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA L'AQUILA - C.F. 93052870669	€ 0	€ 0	€ 0

EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE

Altri Soggetti partecipanti e relativa quota: Società in house della Provincia dell'Aquila

GAL GRAN SASSO VELINO Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata

Altri soggetti partecipanti: Camera di Commercio AQ, Comune di Tagliacozzo, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Università degli Studi dell'Aquila, Coldiretti Federazione Provinciale L'Aquila, Confartigianato imprese Avezzano, Confcommercio – Imprese per l'Italia – Prov. Aquila, Confesercenti Provinciale dell'aquila, CO.PAGRI. – Confederazione Produttori Agricoli L'Aquila, FE.NA.PI. – Federazione Nazionale Piccoli Imprenditori Prov.li L'Aquila, APINDUSTRIA – Associazione piccole e medie imprese dell'Aquila, CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della PMI – l'Aquila, FIDIMPRES ABRUZZO Società cooperativa di garanzia, ASCOMFIDI IMPRESE società cooperativa, COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA città di Avezzano e Provincia, ANTA Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, Associazione Prometeo, PROMETEO Cooperativa Sociale onlus, AMBECO'Ambiente e Comunicazione soc. coop. A.r.l. SGI Scietà di gestione e Innovazione Impresa sociale, A.C.F. Soc. Coop. A.r.l., Associazione CONFEURO TERRE AQUILANE, Associazione EUROIDEA, Associazione IL MONDO DI ANGIZIA, associazione Territorio e Sviluppo, Associazione MINEERVA, Associazione CASA MATTEI, IL FOCOLARE DI CELESTINO Soc. coop., MONDO A COLORI Associazione Multietnica immigrati, Consorzio "Orgoglio Aquilano", Consorzio RE.SE.T. – RETE Servizi Territoriali soc. Cons. Coop. Sociale, GREEN JOB Società Cooperativa a.r.l., C.A.Sa Costruire Abitare sano Societaà Cooperativa a.r.l., CLUB Enogastronomico D'Abruzzo, Consorzio Forestale campo Imperatore, Consorzio Forestale Marsica Occidentale, Consorzio Forestale Monte Velino, GE.FOR.A gestione forestali associata, AGRICOLTURA E' VITA – L'Aquila s.r.l., ALTAENERGIA s.r.l., Cooperativa Agricola COLLE ROTONDO – società coop. Agricola, EUROSVILUPPO s.p.a. (ex UROBIC Abruzzo & Molise s.p.a.), HAUSMANN & PARTNERS sas, ILEX di Alessio di Giulio, Impresa Individuale MONTAGLIANI FABIO ALBERTO, IMPRESA VERDE ABRUZZO s.r.l., JANAS TECHNOLOGY s.r.l., NETLEARN s.r.l., Q110 s.r.l., SIROS SISTEMI sas, STUDIO 85 – Società cooperativa, STUDIO ECO PROJECT.

BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE

Altri Soggetti partecipanti e relativa quota: Comunità Montana Marsica 1 15,63%, Comune di Pescina 11,72%, Comune di Canistro 9,38%, Comune di Pettorano sul Gizio 9,38%, Comune di Pereto 7,81%, Comune di Barrea 7,81, Comune di Castelvecchio Subequo 7,81%, Comune di Castelvecchio Calvisio 3,91%, Comunità Montana Amiternina 3,91%, Comunità Montana Valle del Giovenco - Zona D 3,91%, Comunità Montana Valle Roveto 3,91%, Comunità Montana Peligna Zona F 3,91%, Parco Naturale Regionale Sirente – Velino 3,91%, Comune di Fossa 1,56%, Comune di Corfinio 1,56%

ABRUZZO ITALIO ALTO SANGRO S.C.A.R.L.

Altri Soggetti partecipanti e relativa quota: Food & Events – società cooperativa in liquidazione, PAD s.r.l., Confcooperative Abruzzo, Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano Cinque Miglia, Associazione Idea Progetto, Alto Sangro Turismo s.c.a.r.l., Consorzio Santa Teresa – società consortile agricola cooperativa, Territorio e Sviluppo, Associazione regionale Produttori ovini e caprini d'Abruzzo, Santa Croce s.r.l., AN.SA.PE – società cooperativa agricola, Cooperativa di servizi, lavoro e produzione COSELP – società cooperativa, Federazione Provinciale C.D. di L'Aquila, SKI PASS Impianti a fune Alto-Siafas, Comunità Montana Peligna, Unione Provinciale degli Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori Provincia CIA L'Aquila-Teramo, Condotta Forestale – Associazione degli interessi e delle Comunità Forestali, Società Agricola F.lli Spinosa, Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, BAS s.r.l., Donne in campo L'Aquila, C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media Impresa – Associazione Provinciale di L'Aquila , Terre d'Amore in Abruzzo- s.c.a.r.l., Ente Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise, Consorzio Forestale dell'Alta Valle del Sagittario, MASS s.r.l., Università dell'Aquila , ERREDOMUS s.r.l., Abruzzo Citeriore, COPAGRI, Api – Associazione piccole e medie imprese, Forestabruzzo – Consorzi Forestali associati.

CONSORZIO PATTO TERRITORIALE MARSICA – Consorzio ex art. 2602 C.C.

Altri Soggetti partecipanti e relativa quota: Comune di Avezzano 16,7%, Comune di Carsoli 16,7%, Energia e Territorio s.c.a.r.l. 16,7%.

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA L'AQUILA – Fondazione di partecipazione

Altri Soggetti partecipanti e relativa quota: Associazione RiLAquila 5%, CNA Abruzzo 3%, Cnos-Fap Abruzzo 5%, Consorzio CESA 10%, Fondazione Carispaq 10%, Futuris Aquilana s.r.l. 10%, I.I.S'A. D'Aosta L'Aquila , I.I.S. Da Vinci – Colecchi L'Aquila, .I.P.A. Avezzano, I.T.I.S. Avezzano, Tecnimont KT – Kinetics Technology L'Aquila 10%, Liceo Scientifico Statale – Sulmona, O.S.A. – Organizzazione Servizi Aziendali s.r.l. L'Aquila 5%, P.E.A. – Progetti evoluzione Aziende s.r.l. L'Aquila 5%, Politecnica s.a.s. L'Aquila 5%, Promiter s.r.l. L'Aquila 2%, Q.M.S.- Quality Management System s.r.l. – Roma 5%, Università degli Studi dell'Aquila 5%, Wolf System s.r.l. – Campo di Trens (BZ) 5%.

Con decreto presidenziale n. 124 del 17/12/2019 la Provincia ha aderito in qualità di "Aderente Istituzionale" alla" Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana", una fondazione di partecipazione senza finalità di lucro, costituita esclusivamente da aderenti pubblici che persegue l'obiettivo di sostenere il processo di modernizzazione ed efficientamento della Pubblica Amministrazione, attraverso la ricerca e l'approfondimento scientifico mediante un approccio orientato al supporto istituzionale, per diffondere e divulgare la cultura della Trasparenza, dell'Anticorruzione, la dematerializzazione, digitalizzazione, semplificazione amministrativa, valorizzando strumenti di raccordo permanente tra cittadini, imprese e P.A., elaborando e diffondendo buone pratiche di amministrazione e di alta tecnologia. La quota annua per l'adesione è pari a 10.000 euro.

ELENCO INDIRIZZI SITI WEB SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI – BILANCI

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SOCIETA'/ENTI	INDIRIZZI SITI WEB - Bilanci
EUROSERVIZI.PROV.AQ s.p.a. in liquidazione	**La società è in liquidazione non ha un sito web**
GAL GRAN SASSO VELINO Società Cooperativa	**http://www.galgransassovelino.it/bilanci**
BORGHI AUTENTICI APPENNINO D'ABRUZZO s.r.l. in liquidazione	**La società è in scioglimento e liquidazione non ha un sito web**
ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO s.r.l.	**http://www.galabruzzo.it/bilanci/**
CONSORZIO PER IL PATTO TERRITORIALE MARSICA	http://www.pattoterritorialemarsica.it/node/76 **Risultano pubblicati i Bilanci fino all'anno 2015.**
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA L'AQUILA	http://www.itsenergia.org/chi-siamo/

2.6 RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Nel contesto strutturale e legislativo proposto, si inserisce la situazione finanziaria dell'ente. L'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria dell'ente così come determinatasi dalle gestioni degli ultimi anni.
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.
Qualsiasi programmazione finanziaria deve necessariamente partire da una valutazione dei risultati delle gestioni precedenti. A tal fine nella tabella che segue si riportano per ciascuno degli ultimi tre esercizi:
- le risultanze finali della gestione complessiva dell'ente;
- il saldo finale di cassa;
- l'indicazione riguardo l'utilizzo o meno dell'anticipazione di cassa.

Descrizione	2017	2018	2019 Presunto
Risultato di Amministrazione	104.151.748,37	104.483.821,37	101.259.132,76
di cui Fondo cassa 31/12	126.880.128,80	125.559.890,04	139.601.934,08

Utilizzo anticipazioni di cassa			

Nei paragrafi che seguono sono riportati, con riferimento alle entrate ed alla spesa, gli andamenti degli ultimi esercizi, presentando questi valori secondo la nuova articolazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

2.6.1 Le Entrate

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente.

Rinviando per un approfondimento alla sezione operativa del presente documento, in questa parte si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2017/2022.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Avanzo applicato	526.126,67	7.923.279,93	11.223.517,60	3.591.802,64	---	---	---
Fondo pluriennale vincolato	66.758.169,74	62.921.145,22	65.075.487,46	20.554.250,41	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	34.907.204,23	34.921.253,39	35.167.700,00	32.684.500,00	33.579.500,00	34.779.500,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	15.601.103,33	12.106.319,64	11.566.102,23	11.385.702,03	7.699.450,00	7.699.450,00	0,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	1.549.232,44	2.139.411,49	1.864.867,85	2.093.700,00	1.886.100,00	2.055.700,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	124.995,17	3.472.388,93	19.626.066,75	5.855.095,86	5.310.900,00	38.421.584,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	11.695,50	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	5.322.344,41	5.413.928,20	11.568.000,00	10.653.000,00	10.653.000,00	10.653.000,00	0,00
TOTALE	**124.789.175,99**	**128.909.422,30**	**156.093.706,89**	**86.818.050,94**	**59.128.950,00**	**93.609.234,00**	**0,00**

Al fine di meglio affrontare la programmazione delle spese e nel rispetto delle prescrizioni del Principio contabile n.1, nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

2.6.1.1 Le entrate tributarie

L'intervento legislativo continuo e spesso poco organico portato avanti dai governi in questi anni, non ha agevolato la costruzione del bilancio nè, tantomento, ha definito delle basi dati consolidate su cui poter costruire le politiche di bilancio future.
Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento storico dell'ultimo triennio dei principali tributi e le previsioni stimate con riferimento al 2020/2022.

Descrizione	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
Entrate Tributarie	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Imposta sulle assicurazioni	10.533.983,66	10.236.909,94	10.200.000,00	10.000.000,00	-1,96%
Imposta provinciale sulle trascrizioni	8.186.898,34	8.288.913,58	10.200.000,00	6.500.000,00	-36,27%
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente	1.051.638,38	1.270.467,67	1.550.000,00	1.100.000,00	-29,03%
Tosap	114.012,98	125.042,29	120.000,00	66.000,00	-45,00%
Addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica in locali diversi dalle abitazioni	4.694,71	2.570,84	1.000,00	1.000,00	0%

Descrizione Entrate Tributarie	Programmazione pluriennale 2020	2021	2022	2023
Imposta sulle assicurazioni	10.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
Imposta provinciale sulle trascrizioni	6.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente	1.100.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00
Tosap	66.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
Addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica in locali diversi dalle abitazioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Per ciascuna delle entrate sopra riportate si evidenziano i seguenti dati di maggiore interesse:

Denominazione	Imposta sulle assicurazioni
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	Tributo riscosso tramite Agenzia delle entrate con disponibilità dei flussi sul portale Siatel 2.0.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (art. 60 D.Lgs. n. 446/1997): 15,50% (D.G.P. n. 91 del 16/06/2011);
Funzionari responsabili	
Altre considerazioni e vincoli	Il tributo, già da molti anni, sta subendo un pesante e costante calo annuo, ma a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 nei primi mesi dell'anno 2020 questo trend è divenuto drammaticamente negativo.

Denominazione	Imposta provinciale sulle trascrizioni
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	Tributo riscosso tramite Aci a seguito convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 68 del 29/12/2017.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) (art. 56 D.Lgs. n. 446/1997): 30% delle tariffe ministeriali (D.M. n. 435/98).
Funzionari responsabili	
Altre considerazioni e vincoli	Nell'anno 2020 a causa del diffondersi dell'epidemia coronavirus, che ha determinato il crollo del mercato dell'auto, si ipotizza di accertare un gettito notevolmente inferiore rispetto alle annualità passate.

Denominazione	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	Tributo riscosso contestualmente alla Tassa Rifiuti (TARI) direttamente dai Comuni o indirettamente tramite un Concessionario della Riscossione e riversato alla Provincia.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.): 5% della TARI.
Funzionari responsabili	
Altre considerazioni e vincoli	Nel 2020, con il D.L. n. 124/2019 conv. dalla L. 157/2019) è cambiato la modalità di riscossione di tale tributo.

Denominazione	Tosap
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	La Tosap è gestita in economia dall'Ente.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	Tosap: Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 e n. 50 del 15 Aprile 1994.
Funzionari responsabili	
Altre considerazioni e vincoli	Il gettito che si prevede di riscuotere nell'anno 2020 è relativo agli accertamenti degli anni precedenti. Dal 01/01/2020 il Tributo è stato sostituito dal Cosap (Deliberazione C.P. 56 del 20/12/2019)

Denominazione	Addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica in locali diversi dalle abitazioni
Valutazione dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.	Il tributo è stato abolito dal 1 Gennaio 2012 e da allora la Provincia gestisce solamente le rettifiche in aumento e diminuzioni avvenute entro il 31 Dicembre 2011.
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.	€ 0,01395 per Kwh stabilita con deliberazione di Giunta Provinciale n. 32 del 18/03/2011.
Funzionari responsabili	
Altre considerazioni e vincoli	Per l'anno 2020 sono previste entrate relative a conguagli di imposta a favore dell'Amministrazione Provinciale di competenza dell'anno 2011 che emergeranno in sede di dichiarazione di consumo.

2.6.1.2 Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Per il finanziamento degli investimenti l'ente ha fatto e prevede di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito. La tabella che segue riporta l'andamento storico riferito agli ultimi tre esercizi e quello prospettico per i prossimi tre esercizi delle tipologie di entrata riferibili al titolo 6 Accensione prestiti ed al titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. Quest'ultimo titolo viene riportato per completezza della trattazione, ben sapendo che l'anticipazione di tesoreria è destinata a sopperire a momentanee crisi di liquidità e non certamente a finanziare investimenti.

Tipologia	Trend storico			Programmazione Annua	% Scostamento
	2017	2018	2019	2020	2019/2020
TITOLO 6: Accensione prestiti					
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Totale investimenti con indebitamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**

Tipologia	Programmazione pluriennale			
	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari				
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale investimenti con indebitamento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Si ricorda, in particolare, la previsione dell'articolo 204 del TUEL in materia di limiti al ricorso all'indebitamento.

2.6.1.3 Contributi agli investimenti e le altre entrate in conto capitale

Altre risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili a contributi agli investimenti iscritti nel titolo 4 delle entrate, di cui alla seguente tabella:

Tipologia	Trend storico	Programmazione Annua	% Scostamento

	2017	2018	2019	2020	2019/2020
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	124.560,17	3.472.368,93	19.265.988,38	5.855.095,86	-69,61%
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	360.078,37	0,00	-100,00%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	435,00	0,00	0,00	0,00	0%
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**124.995,17**	**3.472.368,93**	**19.626.068,75**	**5.855.095,86**	**-70,17%**

Tipologia	Programmazione pluriennale			
	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.855.095,86	5.310.900,00	38.421.584,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	**5.855.095,86**	**5.310.900,00**	**38.421.584,00**	**0,00**

2.6.2 La Spesa

Le risorse raccolte e brevemente riepilogate nei paragrafi precedenti sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni della collettività. A tal fine la tabella che segue riporta l'articolazione della spesa per titoli con riferimento al periodo 2017/2019 (dati definitivi) e 2020/2022 (dati previsionali).

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Totale Titolo 1 - Spese correnti	45.110.235,49	39.390.077,52	47.207.524,13	40.179.619,11	39.177.550,00	38.965.650,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.295.319,00	8.267.672,56	94.270.572,73	33.398.683,26	6.750.900,00	42.164.584,00	0,00
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	17.864,45	2.326.739,09	3.047.610,03	2.586.748,57	2.547.500,00	1.826.000,00	0,00
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.322.344,41	5.413.928,20	11.568.000,00	10.653.000,00	10.653.000,00	10.653.000,00	0,00
TOTALE TITOLI	**53.745.763,35**	**55.398.417,37**	**156.093.706,89**	**86.818.050,94**	**59.128.950,00**	**93.609.234,00**	**0,00**

2.6.2.1 La spesa per missioni

La spesa complessiva, precedentemente presentata secondo una classificazione economica (quella per titoli), viene ora riproposta in un'ottica funzionale, rappresentando il totale di spesa per missione.
Si ricorda che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	30.312.776,98	25.563.848,78	45.455.452,98	26.990.354,79	25.428.050,00	23.207.050,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.866,01	0,00	5.000,00	15.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	5.196.226,42	4.895.552,89	41.733.039,43	16.766.962,96	4.535.450,00	42.799.734,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e	37.266,00	3.500,00	992.233,56	0,00	0,00	0,00	0,00

valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.000,00	0,00	688.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	13.603,83	299.234,67	158.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	156.500,16	129.607,57	519.198,26	185.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	527.007,86	478.513,50	1.524.299,97	843.384,68	872.300,00	1.042.100,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	7.745.085,35	13.124.495,89	43.938.508,00	23.743.093,02	11.748.750,00	10.737.450,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	13.736,33	10.350,00	6.800,00	3.000,00	64.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	15.493,71	0,00	360.078,37	15.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.268.974,17	1.655.089,09	198.600,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.123.754,00	1.380.135,02	1.125.603,55	973.700,00	965.400,00	965.400,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	114.036,34	8.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	4.760.386,24	3.938.856,92	2.131.900,00	2.070.900,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	17.864,45	2.326.739,09	3.047.610,03	2.586.748,57	2.547.500,00	1.826.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.322.344,41	5.413.928,20	11.568.000,00	10.653.000,00	10.653.000,00	10.653.000,00	0,00
TOTALE MISSIONI	**53.745.763,35**	**55.398.417,37**	**156.093.706,89**	**86.818.050,94**	**59.128.950,00**	**93.609.234,00**	**0,00**

2.6.2.2 La spesa corrente

Passando all'analisi della spesa per natura, la spesa corrente costituisce quella parte della spesa finalizzata ad assicurare i servizi alla collettività ed all'acquisizione di beni di consumo.
Con riferimento all'ente, la tabella evidenzia l'andamento storico e quello prospettico ordinato secondo la nuova classificazione funzionale per Missione.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	29.753.760,36	24.849.091,58	25.894.462,99	21.757.294,65	23.418.050,00	23.157.050,00	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.866,01	0,00	5.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3.640.403,27	3.754.949,17	5.846.007,51	5.460.561,66	4.160.450,00	4.254.050,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	37.266,00	3.500,00	11.776,81	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	299.234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	156.500,16	129.607,57	176.800,00	185.900,00	135.900,00	135.900,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	523.620,44	478.513,50	1.019.023,96	707.900,00	857.300,00	1.024.100,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	6.581.597,37	6.714.134,25	8.060.513,07	7.034.355,88	7.397.850,00	7.186.550,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	13.736,33	10.350,00	6.800,00	3.000,00	64.000,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	15.493,71	0,00	0,00	15.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.268.974,17	1.655.089,09	198.600,00	94.450,00	94.450,00	94.450,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.123.754,00	1.378.185,02	1.125.603,55	973.700,00	965.400,00	965.400,00	0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	114.036,34	8.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	4.760.386,24	3.938.856,92	2.131.900,00	2.070.900,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	**45.110.235,49**	**39.390.077,52**	**47.207.524,13**	**40.179.619,11**	**39.177.550,00**	**38.965.650,00**	**0,00**

2.6.2.3 La spesa in c/capitale

Le Spese in conto capitale si riferiscono a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio. Rientrano in questa classificazione le opere pubbliche.

Denominazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	559.016,62	714.757,20	19.560.989,99	5.233.060,14	2.010.000,00	50.000,00	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.555.823,15	1.140.603,72	35.887.031,92	11.306.401,30	375.000,00	38.545.684,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	980.456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	597.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	13.603,83	0,00	158.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	342.398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.387,42	0,00	505.276,01	135.484,68	15.000,00	18.000,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.163.487,98	6.410.361,64	35.877.994,93	16.708.737,14	4.350.900,00	3.550.900,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	360.078,37	-0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	**3.295.319,00**	**8.267.672,56**	**94.270.572,73**	**33.398.683,26**	**6.750.900,00**	**42.164.584,00**	**0,00**

2.6.2.3.1 Le opere pubbliche in corso di realizzazione

La programmazione di nuove opere pubbliche presuppone necessariamente la conoscenza dello stato di attuazione e realizzazione di quelle in corso. A tal fine, nella tabella che segue, si riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento, l'importo iniziale e lo stato di avanzamento

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Importo iniziale	Fonte di finanziamento prevalente	Stato di avanzamento
COMUNE DI PESCINA – SP.17 DEL PARCO NAZ.LE ABRUZZO – Messa in sicurezza e ripristino funzionale, strada di collegamento svincolo A25 con Pescina Scalo	€ 171.000,00	Bilancio	Lavori ultimati in corso di collaudo
COMUNE DI VILLALAGO – Lavori urgenti di risanamento movimento franoso al Km.1+450 della SP.82 CIRCUMLACUALE DI SCANNO	€ 300.000,00	Bilancio	Lavori eseguiti in corso C.R.E.
COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI – SR.261 SUBEQUANA – lavori di adeguamento e messa in sicurezza a tratti alterni tra i Km.7+500 e 25+000 – 1° tratto tra i Km.7+500 e 10+122	€ 2.700.000,00	Regione P.T.2008/10	Lavori ultimati da colladare
COMUNE SCURCOLA MARSICANA, MAGLIANO DEI MARSI – Lavori di realizzazione di una bretella di collegamento tra la SR.578 CICOLANA e la SP.62 PALENTINA – Variante all'abitato di Cappelle dei Marsi	€ 800.000,00	Regione P.T.2008/10	Lavori completati e collaudati – Pagamento espropriazioni in corso
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA – Lavori di realizzazione di una rotatoria lungo la SR.5 DIR	€ 180.000,00	Bilancio	in fase di acquisizione pareri e modifiche al progetto
COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI – SR.479 "SANNITE" - Messa in sicurezza versanti rocciosi al Km.19+550	€ 261.184,00	Fondi Regionali	Lavori completati in corso Relazione Acclarante
COMUNE DI VILLALAGO – SR.479 "SANNITE" - Messa in sicureza versanti rocciosi	€ 295.000,00	OCDPC 256/2015 (Fondi Commissario)	Lavori completati in corso Relazione Acclarante
SP.125 DI ANTROSANO – Lavori di illuminazione percoso pedonale nel tratto tra la SP.24 "Panoramica" e l'abitato di Antrosano	€ 189.749,68	Fondi assicurazione	Lavori in corso di esecuzione
SP.1 AMITERNINA cedimento scarpata di valle al Km.11+880 all'interno dell'abitato di Villagrande di Tornimparte – Lavori di somma urgenza di ripristino condizioni di sicurezza	€ 152.300,00	Bilancio	Lavori ultimati in fase di collaudo
SR.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE - Bonifica e messa in sicurezza delle pendici rocciose nel tratto corrente dal Km.75+220 al Km.77+900	€ 260.000,00	Bilancio	Lavori conclusi e collaudati – da pagare incentivo
SP.72 DI CAPESTRANO – Lavori di risanamento movimento franoso al Km.1+170	€ 300.000,00	Bilancio	Lavori conclusi e collaudati – da pagare incentivo
SP.10 PELIGNA – Interventi per la messa in sicurezza delle scarpate dal Km. 9+100 al Km.9+500 nel Comune di Raiano	€ 500.000,00	Bilancio	Lavori in corso di esecuzione

SP.17 DEL PARCO NAZ.LE D'ABRUZZO – Lavori di messa in sicurezza del movimento franoso al Km.8+400 nel territorio del Comune di Ortona dei Marsi	€ 200.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2018)	Lavori ultimati in corso Certificato Regolare Esecuzione
SR.479, SP.12 FRENTANA – Intervento di risanamento ed adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari	€ 277.765,77	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2018)	Lavori conclusi
MASTERPLAN – SUB INT. 1 - SS.PP 1 Amiternina , n. 5 Silvaplana, 31 Forulense e 33 di Coppito - Rifacimento piani viabili	€ 400.000,00	FONDI STATALI	Procedura di gara in corso
MASTERPLAN SUB INT.2 - SS.PP 7 Castel del Monte, 8 Peltiunate, 94 del Tirino - Rifacimento piani viabili	€ 600.000,00	FONDI STATALI	Contratto firmato
MASTERPLAN SUB INT.3 - SS.PP 30 e 30 dir di Cascina, 29 e 29 dir Alto Aterno e sr 260 Picente - Rifacimento piani viabili	€ 450.000,00	FONDI STATALI	Procedura di gara in corso
MASTERPLAN SUB INT.4 - SS.PP 104 della Rocchetta, 105 Montecabbia, SR 471 di Leonessa, SP 2 e SR 577 del Lago di Campotosto - Rifacimento piani viabili	€ 550.000,00	FONDI STATALI	Aggiudicato in attesa stipula contratto
S.P. 32 DI LUCOLI - Consolidamento muro Km. 0+600 lato sn località Spogna	€ 100.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Progettazione definitiva/esecutiva e procedura di gara da approvare
SR 17 BIS "Della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore" - Lavori di ripristino muro di sostegno e sostituzione del parapetto pericolante con barriera stradale di sicurezza tra il km 59+950 al km 60+400.	€ 350.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	In fase di aggiudicazione
S.P. 1 AMITERNINA- COMUNE DI TORNIMPARTE - Intervento urgente di sistemazione dei ponticelli al Km. 13+500 (Ponte Ruella) e al km 19+500 (Ponte Settefonti).	€ 150.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Progettazione definitiva/esecutiva e procedura di gara da approvare
SP 30 "DI CASCINA" - Comune di L'Aquila – Lavori di risanamento del Ponte in Loc.tà Menzano e del muro di sostegno stradale nell'abitato di Santi.	€ 200.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Gara avviata
S.R. 17/BIS Comune di Castel del Monte - Barriere di protezione laterale e rifecimento manti stradali	€ 220.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Procedura di gara in corso

S.P. 103 "di Filetto" - Comune di L'Aquila - Lavori di consolidamento muri e rifacimento piani viabili	€ 300.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	In fase di aggiudicazione
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 5 - SS.PP. ALTO SANGRO (SP 84 "Nuova Sangrina" e aree limitrofe) - Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza.	€ 1.000.000,00	FONDI STATALI	Lavori appaltati
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 6 - SS.PP. PENDICI MAIELLA E MORRONE (S.P. 12 "Frentana" e S.P. 13 "Morronese") - Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza.	€ 1.000.000,00	FONDI STATALI	Aggiudicazione provvisoria – Fondo plurinale vincolato
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 7 - SS.PP. SULMONESE (S.P. 52 "Nolfese" - S.P. 53 "dell'Albanese") - Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza.	€ 1.000.000,00	FONDI STATALI	Aggiudicazione provvisoria – Fondo plurinale vincolato
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 8 - SS.PP. Ed SR VALLE PELIGNA (S.P. 10 "Peligna" - S:P. 118 "Fanesina" - S.R. 5/dir "Tiburtina Valeria" e limitrofe) - Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza.	€ 1.000.000,00	FONDI STATALI	Aggiudicazione provvisoria – Fondo plurinale vincolato
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 9 - SS.PP. VALLE SUBEQUANA (S.P. 9 "Marsicana" - S.P. 11 "Sirentina") - Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza.	€ 500.000,00	FONDI STATALI	Lavori in corso di aggiudicazione provvisoria
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 10 - SS.PP. SULMONA E VALLE PELIGNA - STRADE LOCALI (S.P 99 "di Pettorano" - S.P. 50 "di Roccacasale" - S.P. 116 "di Cantone" S.P. 117 "di Mastroiacovo" e Limitrofe) - Lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e adeguamento del corpo stradale ammalorato in tratti saltuari ai fini della sicurezza.	€ 500.000,00	FONDI STATALI	Lavori in corso di aggiudicazione provvisoria

MASTERPLAN SUB INT.12 – SP.21 MAGORANESE Riqualificazione del corpo stradale ed installazione guard rail di sicurezza in tratti alterni	€ 450.000,00	FONDI STATALI	Lavori ultimati e Certificato di Regolare Esecuzione effettuato
MASTERPLAN SUB INT.11 – SP.22 CIRCONFUCENSE – Risanamento del corpo stradale e messa in sicurezza protezioni marginali in tratti alterni	€ 1.250.000,00	FONDI STATALI	Lavori in fase di conclusione
MASTERPLAN SUB INT.13 – SP.20 MARRUVIANA DIR BORGO INCILE – Riqualificazione del corpo stradale ed installazione guard rail di sicurezza in tratti alterni	€ 300.000,00	FONDI STATALI	Lavori aggiudicati da consegnare
S.P. 99 - COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO - Sistemazione versante in frana Km. 2+100	€ 200.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Gara d'appalto da espletare
S.P. 13 Morronese - COMUNE DI PACENTRO - Rispristino funzionalità e messa in sicurezza al Km 0+300	€ 500.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Gara d'appalto da espletare
STRADE ALTO SANGRO - Risanamento e adeguamento del corpo stradale ammalorato in trati saltuari.	€ 277.765,77	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Lavori appaltati in corso stipula contratto
Restauro del muro di sottoscarpa dal Km. 6+000 al Km. 6+120 lato sinistro della S.P.12 FRENTANA in Comune di CANSANO	€ 560.000,00	FONDI PROPRI	Gara d'appalto da espletare
S.P. 54 Di Fonteromana -Lavori di regimazione delle acque al Km 4+800 c.ca.	€ 115.000,00	FONDI PROPRI	Gara d'appalto da espletare
S.R. 5 BIS VESTINA SARENTINA -COMUNI L'AQUILA - OCRE - Riqualificazione corpo stradale e guard rail.	€ 300.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Gara espletata
S.P. 37 "DI CAVALLETTO" COMUNI L'AQUILA - OCRE- Messa in sicurezza del piano viabile guard-rail di sicurezza e segnaletica.	€ 225.874,13	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Gara effettuata, in corso aggiudicazione
S.P. 64 "DI CANISTRO" - Lavori urgenti per il ripristino delle protezioni marginali danneggiate tra il km 1+500 ed il km 3+000 a ridosso del torrente Rio Sparto	€ 150.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Lavori da appaltare

SR 579 "PALENTINA" - Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria del ponte sul Fiume "Imele" km 2+200 in loc.tà Villa San Sebastiano Vecchia in Comune di Tagliacozzo.	€ 150.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Lavori da appaltare
SP 63 "SIMBRUINA" - Lavori urgenti di straordinaria manutenzione del muro di contenimento Via Sallustio nel Centro abitato di Capistrello.	€ 250.000,00	D.M. 49 DEL 16/2/2018 – Ministero Infrastrutture (annualità 2019	Lavori da appaltare
SP 62 - Sistemazione corpo stradale Variante di Magliano dei Marsi	€ 220.000,00	FONDI PROPRI	Progettazione esecutiva in corso
Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 27 del Cavaliere all'intersezione delle diramazioni per Oricola, Rocca di Botte e Pereto	€ 247.133,53	MUTUO DD.PP.	Lavori da progettare
SP 17 "Del Parco Nazionale d'Abruzzo" e SP 19 "Ultrafucense" - Lavori di adeguamento pavimentazioni per la messa in sicurezza del piano viabile in tratti alterni"	€ 600.000,00	D.M. 4/3/2019	Gara in corso
S.P. 1 AMITERNINA dal Km. 6+600 al km 12+500. e SP 31 "FORULENSE" dal Km 0+000 al Km 8+500 - Lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati in tratti saltuari.	€ 620.000,00	D.M. 4/3/2020	Gara pubblicata
S.R. 17 Svolte di Popoli - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale e riordino generale in tratti alterni	€ 350.000,00	FONDI PROPRI	Intervento non avviato – Fondo Pluriennale Vincolato non costituito
Lavori di risanamento ed adeguamento funzionale del "Ponte Rasarolo" lungo la S.R. 615 DI MONTELUCO	€ 445.470,00	FONDI PROPRI	Intervento non avviato – Fondo Pluriennale Vincolato non costituito
Lavori di messa in sicurezza di Via Milano e Via Fosso di Villa nel Comune di Trasacco	€ 400.000,00	FONDI PROPRI	Gara espletata
SP 114 "di Monte Pratello" - Lavori di rifacimento del piano viabile ammalorato	€ 300.000,00	FONDI PROPRI	Lavori appaltati
NSA 253 (Ex S.S. 17 Lavori di rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti alterni in tenimento al comune di Roccapia.	€ 250.000,00	FONDI PROPRI	Lavori appaltati
Lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali per la messa in sicurezza tratti alterni SR 5bis e SP 38	€ 450.000,00	FONDI PROPRI	Lavori aggiudicati
Lavori urgenti per la sistemazione del corpo stradale in frana sulla SR 5 Tiburtina Valeria	€ 120.000,00	FONDI PROPRI	Lavori da appaltare

MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 14 S.R. 579 "PALENTINA" - S.P. 63 "DIR. PESCOCANALE" – S.P. 101 "DI RIDOTTI" – S.P. 87 "DI META" - S.P. 90 "DI MORREA" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA CUP: F47H18000350001,	€ 600.000,00	FONDI STATALI	- LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 15 S.P. 23 "DELL'ALTO LIRI" – S.P. 89 "DORSALE PALENTINA" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA CUP: F77H18000170001,	€ 300.000,00	FONDI STATALI	- CONTRATTO STIPULATO - LAVORI IN CONSEGNA
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 16 S.R. 5 "TIBURTINA VALERIA" – S.P. 124 "DI NESPOLO" – S.P. 27 "DEL CAVALIERE" - S.P. 111 "DI MONTESERRASECCA" - S.P. 26 "TURANENSE" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA CUP: F27H18000240001,	€ 350.000,00	FONDI STATALI	- LAVORI IN FASE DI ESECUZIONE
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 17 S.P. 125 "DI ANTROSANO" – S.P. 24 "DI ALBA FUCENS" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA CUP: F9H18000330001,	€ 400.000,00	FONDI STATALI	- STIPULA CONTRATTO - LAVORI IN FASE DI CONSEGNA
MASTERPLAN SUB-INTERVENTO N. 18 S.R. 5 BIS "VESTINA SARENTINA" – S.R. 520 "DEL CERASO" – S.P. 38 "NUOVA VESTINA" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA CUP: F37H18000460001,	€ 350.000,00	FONDI STATALI	- LAVORI IN ESECUZIONE

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Importo inizialeFonte di finanziamento prevalente	Fonte di finanziamento prevalente	Stato di avanzamento

Lavori di messa in sicurezza del Liceo Socio Pedagogico "B. Croce" di Avezzano	€ 8.785.920,00	Delibera CIPE N° 47/2009	I lavori sono da chiudere e collaudare - E' stato pertanto nominato il nuovo Direttore dei Lavori per chiudere l'intervento (Appr. Stato di Consistenza + Stato Finale + Collaudo tecnico-amministrativo). A seguito dello svolgimento di detto incarico, con DD n. 30/202 è stato approvato lo stato di consistenza e la chiusura amm.vo-contabile dei lavori di messa in sicurezza del Croce. Attualmente è in corso la predisposizione degli atti per la certificazione della fine lavori, la contabilizzazione e le successive operazioni di collaudo
Completamento dell'Aula Magna del Liceo Scientifico "V. Pollione" di Avezzano	€ 1.100.000,00	Bilancio 2019	E' in corso la progettazione definitiva, esecutiva ed il coord. della sicurezza- Attualmente è stata consegnata la progettazione definitiva, in base alla quale si richiederanno i pareri di rito agli Enti competenti, per poi completare la fase progettuale con il progetto esecutivo e procedere alla aggiudicazione dei lavori.
Istituto d'Istruzione Superiore "E. Majorana" di Avezzano - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio ai fini del CPI	€ 350.000,00	Bilancio 2019	I lavori sono stati aggiudicati, previa procedura negoziata, ed in data 05.05.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori
Istituto d'Istruzione Superiore "A. Serpieri" di Avezzano - Completamento adeguamento alla normativa antincendio ai fini dell'agibilità	€ 190.000,00	Bilancio 2019	In data 02.03.2020 sono stati consegnati i lavori alla ditta risultata aggiudicataria, previo espletamento di procedura negoziata, come da D.D. n.131/2019
LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" DELL'AQUILA - REALIZZAZIONE DI N° DUE SCALE DI SICUREZZA ESTERNE, RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA AI FINI DEL CPI	€ 750.000,00	Bilancio 2018	PROCEDURA DI GARA IN CORSO - Lettere di invito inviate - Espletamento gara in corso
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "O. COLECCHI" DELL'AQUILA - REALIZZAZIONE DI N° DUE SCALE DI SICUREZZA ESTERNE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI FINI DEL CPI	€ 600.000,00	Bilancio 2018	Lavori in corso

Lavori di realizzazione del Nuovo Palazzo della Provincia dell'Aquila	€ 15.600.000,00	Bilancio 2013	E' stata ultimata la progettazione esecutiva ed in corso l'espletamento della gara con procedura aperta perla nomina del CSE.
Lavori di miglioramento sismico del corpo ' F' del Liceo Classico ' Cotugno' dell'Aquila	€ 750.000,00	Bilancio 2017	LAVORI IN CORSO - Avanzamento all' 80%
Lavori di miglioramento sismico del corpo ' G' del Liceo Classico ' Cotugno' dell'Aquila	€ 275.000,00	Bilancio 2017	Lavori ultimati da collaudare
"Lavori di Adeguamento della SP 22 'Circonfucense', via Pecorale, nel Comune di Trasacco"	€ 2.400.000,00	Bilancio 2011	L'Intervento è ultimato e collaudato
: Lavori di sistemazione della bretella di collegamento tra la A24 " Casello di Tornimparte" ed il centro abitato di Villagrande di Tornimparte con realizzazione di variante esterna al centro abitato.	€ 1.961.720,00	Bilancio 2009	Il contratto con la ditta aggiudicataria è stato rescisso ed è in corso la rendicontazione delle somme impegnate
"LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE DELL'I.I.S. "A. BAFILE – F. MUZI" DELL'AQUILA"	€ 400.000,00	bilancio 2019	Lavori in corso
LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA RICOMPRESA TRA L'I.I.S. LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - LICEO ARTISTICO "F. MUZI" E L'I.I.S. "O. COLECCHI" A SEGUITO DI RITROVAMENTO DI SERBATOI DI CARBURANTE INTERRATI"	€ 200.000,00	bilancio 2019	Indagini sui terreni in corso
"LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E AERAULICI DEI LABORATORI DELL'I.I.S. "A. D'AOSTA" DI L'AQUILA - LOTTI 1 E 2"	€ 267.000,00	bilancio 2019	In corso di contrattualistica
"LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI "A.C.E." DELL'EDIFICIO OSPITANTE I LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO" DI L'AQUILA"	€ 1.400.000,00	bilancio 2019	I lavori sono stai aggiudicati con D.D. n.11 /2020 , a breve avverrà la stipula del contratto
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO AUTOMATICO DI ESTINZIONE INCENDI NELLA ZONA ARCHIVI DELL'EDIFICIO OSPITANTE IL LICEO CLASSICO "D. COTUGNO" DELL'AQUILA"	€ 460.000,00	bilancio 2019	I lavori hanno avuto inizio in data 05.03.2020, previa aggiudicazione alla ditta
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO 'D' DELL'EDIFICIO OSPITANTE I LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE 'D. COTUGNO' DELL'AQUILA"	€ 375.000,00	Bilancio 2018	I lavori hanno avuto inizio in data 19/02/2020

"LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI OSPITANTI LE AULE LABORATORI ED IL TEATRO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DELL'AQUILA"	€ 436.414,28	bilancio 2018	Lavori ultimati e collaudati
"LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI 'O. COLECCHI' DELL'AQUILA"	€ 354.863,27	bilancio 2018	Lavori ultimati e collaudati
ITC/ITG "A. De Nino-R. Morandi" di Sulmona - lavori di completamento dell'adeguamento strutturale alle norme sismiche	€ 6.716.696,74	Delibera CIPE N° 47/2009	Il procedimento con apposita convenzione sottoscritta dalle parti è stato trasferito al Provveditorato OO.PP. dell'Aquila che ha dato l'incarico per la revisione della progettazione esistente e la redazione di nuova. E' in corso la redazione del progetto esecutivo.
Istituto Alberghiero "E. De Panfilis- Di Rocco" di Roccaraso - interventi di messa in sicurezza ed adeguamento normativo	€ 2.215.588,00	Fondi Regionali PAR FAS Abruzzo 2007-2013	LAVORI ULTIMATI - Il procedimento con apposita convenzione sottoscritta dalle parti è stato trasferito al Provveditorato OO.PP. dell'Aquila. Attualmente i lavori sono stati ultimati ed è in corso il collaudo tecnico-amministrativo. è stato liquidato l'ultimo SAL
Istituto Alberghiero "E. De Panfilis- Di Rocco" di Roccaraso - lavori di adeguamento antincendio	€ 222.000,00	Fondi CIPE Delibera N° 32/2010 e N° 6/2012	PROGETTAZIONE - Il procedimento con apposita convenzione sottoscritta dalle parti è stato trasferito al Provveditorato OO.PP. dell'Aquila. Attualmente sono in corso di approvazione gli atti per l' espletamento della gara
Liceo Scientifico "E. Fermi" di Sulmona - lavori di adeguamento alle norme antincendio ai fini del CPI	€ 383.650,00	Bilancio 2017	AGGIUDICAZIONE - I lavori sono stati aggiudicati, è stato stipulato il contratto e a breve avverrà la consegna dei lavori.
ITC/ITG "G. Liberatore" di Castel di Sangro - lavori di adeguamento alle norme antincendio ai fini del CPI	€ 441.400,00	Bilancio 2017	I lavori sono stati agguidicati e si è in attesa della stipula del contratto.

Liceo delle Scienze Umane "G. B. Vico" di Sulmona - lavori di adeguamento alle norme antincendio ai fini del CPI	€ 400.000,00	Bilancio 2017	GARA - è in svolgimento la gara per l'aggiudicazione dei lavori con la ricezione delle offerte.
Convitto di Roccaraso - Lavori di completamento di adeguamento antincendio	€ 300.000,00	Bilancio 2019	PROGETTAZIONE - sono stati approvati il progetto esecutivo e gli atti di gara.
Realizzazione Centro Antiviolenza	€ 3.000.000,00	Fondi della Legge di Stabilità 2014 n° 147/2013	E' in corso la gara d'appalto
Liceo Scientifico "T. Patini" di Castel di Sangro	€ . 1.808.982,00	Fondi MIUR	AGGIUDICAZIONE-CONSEGNA LAVORI- Il procedimento con apposita convenzione sottoscritta dalle parti è stato trasferito al Comune di Castel di Sangro. E' stata aggiudicata la gara per i lavori .

2.6.2.3.2 Le nuove opere da realizzare

Specifico approfondimento va fatto per le opere che l'Amministrazione intende effettuare nel corso del suo mandato amministrativo. Qualsiasi decisione di investimento non solo comporta un'attenta analisi del quadro economico dei costi che richiede per la sua realizzazione, ma anche gli effetti che si riverberano sugli anni successivi in termini di spesa corrente.

Principali lavori pubblici da realizzare	Fonte di finanziamento prevalente	Importo iniziale	Da Realizzarsi

Liceo Classico "D. Cotugno" di L'Aquila - Lavori di realizzazione di nuova Centrale Termica e nuova rete di distribuzione calore	Provincia	€ 900.000,00	Si è proceduto alla modifica ed al miglioramento della rete di distribuzione dell'impianto termico per quanto riguarda i corpi G ed F . Nel programma annuale 2020 è prevista la realizzazione della nuova Centrale termica e linee di distribuzione dei restanti corpi del Cotugno.
I.I.S. - Convitto Nazionale "D. Cotugno" di L'Aquila (AQ) - Interventi di miglioramento / adeguamento sismico (FINANZIAMENTO MIUR - Delibera CIPE 22.12.2017)	Finanziamento MIUR	13101200	La Provincia, ex Delibera CIPE del 23/12/2017, è assegnataria di un finanziamento dell'importo di € 13.101.200,00 per la costruzione di un nuovo edificio, e, in carenza di un'area di proprietà dove realizzare il nuovo edificio ha avviato una trattativa con il Comune dell'Aquila, a seguito di mozione approvata dal Consiglio Provinciale e di un successiva delibera di Giunta Comunale, per la valutazione del la possibilità di localizzare il nuovo edificio nell'area attualmente occupata dalla Caserma ROSSI, previe ulteriori analisi ed eventuale successiva formalizzazione con Accordo di programma.
Nuovo Istituto Tecnico per Geometri di L'Aquila (Ex ITAS Via Duca degli Abruzzi) - Lavori di demolizione e ricostruzione (FINANZIAMENTO CIPE - Delibera n. 47 / 2016)	Finanziamento CIPE	€ 7.404.498,00	Con Delibera CIPE 48/2016 la Provincia dell'Aquila ha ottenuto un finanziamento di € 500.000,00 per la redazione del progetto dei lavori di demolizione e fedele ricostruzione del complesso scolastico ex ITAS "E. Di Savoia" in Viale Duca degli Abruzzi da adibire a nuovo Istituto Tecnico Statale per Geometri. Tale soluzione permetterebbe in futuro di aumentare gli spazi disponibili per l'I.I.S. "A. Bafile – F. Muzi" nonché realizzare una scuola con nuove tecnologie sia dal punto di vista strutturale, energetico, oltre che architettonico. Per tale intervento è in corso il bando di gara per l'affidamento dei sevizi di progettazione.

Completamento dell'Aula Magna del Liceo Scientifico "V. Pollione" di Avezzano	Provincia	€ 1.100.000,00	Con D.D. n° 119 del 23.10.2018 è stata affidata la verifica di vulnerabilità sismica della struttura ed il progetto di fattibilità tecnica-economica dell'intervento suddetto. Con Decreto del Presidente n. 39 del 22.03.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In seguito all'approvazione della procedura di gara con D.D. n. 114 del 24.09.2019 e successiva nomina della commissione giudicatrice è stata espletata la procedura ex art. 36 c. 2 lett. b) del Codice dei Contratti ed affidato il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coord sicurezza alla società d'ingegneria S.A.G.I. S.r.l. (rif. D.D. n. 181 del 10.12.2019). In data 13.02.2020, Rep. n. 1360/2020, è stato stipulato il contratto con la società d'ingegneria S.A.G.I. S.r.l.. In data 04.05.2020 – Prot. 9056 e succ.vi, la S.A.G.I. S.r.l. ha rimesso all'Ente il Progetto Definitivo per i lavori suddetti. Pertanto, ad oggi, si sta procedendo alla richiesta di tutti i pareri tecnici necessari (VVF, ASL e Genio Civile) prima dell'approvazione dello stesso. Per la progettazione definitiva è stato ottenuto un finanziamento per un importo complessivo (al lordo del ribasso) pari ad € 36.986,72 (rif. Decreto del MIT n. 14665 del 14.11.2019, pubblicato in data 18.11.2019).
Rifacimento copertura e rete di smaltimento acque reflue edificio -A- del Liceo Artistico "V. Bellisario" di Avezzano	Provincia	€ 445.000,00	Con D.D. n° 120 del 04.10.2019 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'intervento all'Arch. A. Cianciusi con studio in Avezzano e successivamente sottoscritta la Convenzione d'incarico per l'affidamento suddetto (Rep. n. 18 del 24.10.2019). In data 25.11.2019 ns. Prot. n. 28301, il professionista suddetto ha rimesso il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, approvato con D.D. n° 127 del 20.12.2019. In data 21.04.2020 ns. Prot. 8280, l'Arch. A. Cianciusi ha rimesso all'Ente il Progetto Esecutivo per i lavori suddetti e presentato la richiesta di autorizzazione sismica al Genio Civile dell'Aquila. Pertanto, ad oggi, si è in attesa dell'autorizzazione sismica del Genio Civile, prima dell'approvazione del progetto esecutivo.
Lavori di sistemazione della copertura del Lotto "B" dell'I.I.S. "E. Majorana" di Avezzano		€ 200.000,00	Con D.D. n° 149 del 06.11.2019 è stato affidato l'incarico di progettazione dell'intervento all'Ing. G. Antonini con studio in Avezzano e successivamente sottoscritta la Convenzione d'incarico per l'affidamento suddetto (Rep. n. 26 del 17.12.2019). In data 18.02.2020 ns. Prot. n. 3972 e succ.ve integrazioni, il professionista suddetto ha rimesso il Progetto Esecutivo dell'intervento, approvato con D.D. n° 28 del 11.03.2020. Pertanto, ad oggi, solo dopo l'approvazione del Bilancio 2020 e quindi con il finanziamento della spesa, si potrà procedere all'affidamento della direzione lavori, alla gara d'appalto ed alla successiva esecuzione dei lavori.